

Procedimento

Piano degli Interventi

Procedura

Variante parziale n. 6 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 LR 11/04

Fase

Adozione Delibera C.C. n. del

Approvazione Delibera C.C. n. del

Elaborato

Norme Tecniche Operative

Oggetto

Aggiornamento delle NTO e dei repertori normativi

Sindaco: **Stefani Alberto**

Assessore Edilizia Privata: **Pedron Gianluca**

Responsabile Settore Edilizia Privata: **Silvana Franco**

Consulente: **Antonio Buggin**



Data

;Marzo 2024

Indice

CAPO I.....	3
<i>DISPOSIZIONI GENERALI.....</i>	<i>3</i>
ART. 1 - FUNZIONE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.....	3
ART. 1A - DEFINIZIONI	3
ART. 1B - METODI DI MISURAZIONE.....	4
ART. 2 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI (A e C).....	6
ART. 3 - ZONE A - PARTI DEL TERRITORIO DI CUI ALLA L. R. 80/80	7
ART. 4 - ZONE DI COMPLETAMENTO (C1).....	7
ART. 5 - SOTTOZONE "C1.1", "C1.2", "C1.3", "C1.4"	8
ART. 5 BIS – STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI	13
ART. 6 - ZONA DELLA NUOVA ESPANSIONE	14
ART. 7 - LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.....	14
ART. 8 - LE ZONE E.....	20
ART. 8 BIS – DISTANZA MINIMA DEI FABBRICATI DAL CIGLIO DEI CORSI.....	23
ART. 9 - BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI CUI ALL'ART. 10 L.R. 24/85	23
ART. 10 – ELENCO DEI BENI CULTURALI SOGGETTI A TUTELA (SCHEDA B)	24
ART. 11 - SENTIERI E PERCORSI CICLO-PEDONALI NELLE ZONE AGRICOLE.....	24
ART. 11 BIS - PERCORSI PEDONALI E/O CICLABILI.....	24
ART. 11 TER – VERDE PRIVATO.....	25
ART. 12 - NORME COMUNI ALLE ZONE “F” PER SERVIZI ED ATTREZZATURE.....	25
ART. 12 BIS - ZONA DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO	25
ART. 12 TER - CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	26
ART. 12 QUATER - INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE ..	29
ART. 13 - EDIFICI O COMPLESSI EDILIZI RICADENTI NELLE ZONE DEGRADATE.....	30
ART. 14 - INTERVENTI SULL'EDIFICATO ESISTENTE	30
ART. 14 BIS – MODALITA' PER LA DEFINIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO SUL FABBRICATO ..	33
ART. 14 TER - NORMATIVA PER LE AREE INDIVIDUATE COME “VARIANTE VERDE”	33
ART. 15 - POTERI DI DEROGA	35
ART. 16 - NORMA FINALE.....	36
ART. 17 - MISURE DI SALVAGUARDIA	37
ART. 18 - VALIDITÀ DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E DELLE CONCESSIONI EDILIZIE APPROVATE IN DATA ANTERIORE ALLE PRESENTI N.T.A.	37
ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	37
ART. 20 - NORME ABROGATE	37
ART. 21 - NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.....	37

Allegati

ALLEGATO A: repertorio normativo

ALLEGATO B: elenco dei beni culturali soggetti a tutela (scheda B)

ALLEGATO C: elenco degli strumenti urbanistici attuativi vigenti

ALLEGATO D: repertorio schede edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola

ALLEGATO E: elenco schede S2 scheda di progetto L.R. 11/87

ALLEGATO F: elenco schede S3 scheda di progetto art. 30 L.R. 61/85

ALLEGATO G: norme di attuazione della variante al P.R.G. ai sensi della L.R. n° 11/87 (schede S2)

ALLEGATO H: elenco degli sportelli unici attività produttive

ALLEGATO I: repertorio lotti liberi

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FUNZIONE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) disciplina l'assetto urbanistico ed edilizio dell'intero territorio comunale e si realizza o per mezzo degli strumenti attuativi indicati all'art. 11 della L.R. 27 Giugno 1985 n. 61 (L.U.R.) o per "interventi edilizi singoli".

Il territorio Comunale, secondo la grafia del P.R.G., è suddiviso nelle zone indicate dall'art. 24 della L.U.R. 27 Giugno 1985 n. 61.

La realizzazione delle previsioni del P.R.G. deve rispettare le disposizioni sia sostanziali che procedurali contenute nelle leggi di materia (segnatamente nella legge urbanistica regionale 61/85 e, per quanto riguarda in essa regolato, nella legge urbanistica statale 17.08.1942 n. 1150 e succ. mod.), oltre alle prescrizioni contenute nel presente P.R.G. e nel R.C.E.

Solo nelle zone indicate nelle tavole della zonizzazione, il P.R.G. si attua esclusivamente a mezzo di strumenti attuativi.

Con la concessione edilizia, il Sindaco può, su conforme parere della Commissione Edilizia, dettare particolari prescrizioni per assicurare la conservazione e tutela delle caratteristiche architettoniche e del particolare pregio storico o ambientale di singoli edifici, anche non soggetti ai vincoli di cui alle leggi 01.06.1939, n. 1089 e 29.06.1939 n. 1497 o non specificatamente classificati e/o vincolati dal P.R.G.

Il P.R.G. provvede anche a dettare norme e misure di salvaguardia per la tutela e la valorizzazione del graticolato romano, ai sensi ed in attuazione della direttiva contenuta nell'art. 24 del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) .

ART. 1A DEFINIZIONI

1. Volume Urbanistico (VU): volume edificabile che genera il Carico Urbanistico (CU) quale dotazione territoriale di aree per servizi di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 11.04.2004, della LR 16.07.1976 n. 28, in osservanza alla L. 68/60 e delle norme di cui al DpR 367/2000, il Volume Urbanistico è rappresentato dalla conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, per l'altezza dell'edificio (definita alla voce n. 28 dell'articolo 1.0.3 del RE).
2. Non concorrono alla formazione del Volume Urbanistico (VU):
 - a) i sottotetti qualora abbiano le caratteristiche di altezza dei locali praticabili ed abbiano altezza media ponderale inferiore a ml. 2.40. I locali possono essere collegati funzionalmente con l'ultimo piano abitabile. Il sottotetto così ricavato dovrà risultare privo di finestre sui prospetti e privo di abbaini,

potranno essere utilizzati i soli lucernai per areazione. Detti locali non sono abitabili. Al fine dello scomputo del volume, nelle zone classificate come agricole sono ammessi i sottotetti praticabili nella misura massima del 25% della superficie coperta. Nella parte rimanente del tetto l'imposta interna della falda di copertura deve essere posizionata non oltre 50 cm dall'estradosso dell'ultimo solaio piano. Detti locali sono assoggettati al contributo di costruzione come locali accessori (superficie non residenziale);

- b) le logge rientranti con profondità non superiore a ml. 1,50; qualora venisse superato tale limite verrà computata solo la parte eccedente;
- c) porticati e percorsi pedonali coperti pubblici e/o di uso pubblico e, in genere, tutti gli elementi costitutivi di uno specifico disegno urbano dello spazio pubblico e/o di uso pubblico;
- d) i vani ascensore, i volumi tecnici, i vani non accessibili, i vespai o solai aerati, i locali interrati fino ad una altezza non superiore a 0,50 m (per una altezza maggiore si calcola l'eccedenza) misurata dalla quota zero di riferimento, come indicata al punto 12 dell'articolo 1.0.4 del RE;
- e) le cubature del vano scala negli edifici condominiali con un minimo di 4 unità;
- f) le superfici adibite a parcheggi, ai sensi dell'art. 9 della L.122/89, fino ad un massimo di 45 mc, pari alla volumetria di un garage delle dimensioni con altezza massima fino a 2,4 m. Tali locali non potranno essere soggetti a cambio d'uso funzionale e sono assoggettati al contributo di costruzione. Qualora venisse superato tale limite verrà computata solo la parte eccedente;
- g) i vespai o solai aerati aventi o posti ad un'altezza non superiore a cm 50, misurati dalla quota del piano di campagna (definito al punto 11 dell'articolo 1.0.4 del RE) alla quota di calpestio.
- h) le baracche da cantiere, le strutture mobili, tendaggi e teli mobili stagionali;
- i) i volumi non emergenti dal terreno. Il volume è computato per intero, qualora siano presenti locali interrati o seminterrati, non emergenti dal terreno, che abbiano altezza in luce netta superiore a ml. 2.40.
- l) i porticati privati fino a 40 m² netti, di superficie coperta per ogni unità abitativa di edifici unifamiliari e bi-trifamiliari; per gli altri edifici residenziali il porticato deve essere comunicante con vani abitabili (sogg., pranzo, studio, etc.). Qualora venisse superato il limite di 40 m², verrà computata solo l'eccedenza riferita all'altezza media della parte eccedente.

Art. 1B METODI DI MISURAZIONE

1. Le "Distanze tra costruzioni": come definite dall'articolo 873 del Codice Civile e integrate dalla disciplina statale vigente e dal Regolamento comunale, sono misurate, con le seguenti modalità:
 - a. si applicano a tutte le costruzioni, cioè a tutti i manufatti e opere edilizie fuori terra, anche parzialmente, stabilmente infissi al suolo ovvero ancorati ad elementi portanti, idonei a creare intercapedini dannose, impedendo il passaggio di aria e luce. Nel calcolo della distanza devono essere considerate anche le parti di edificio quali terrazze, poggioli e corpi avanzati che, ancorché non corrispondano a volumi coperti, siano destinati ad estendere e ampliare la consistenza del fabbricato. Non rientrano in tale fattispecie i pergolati e gazebi aperti sui lati e le strutture fotovoltaiche aperte.
 - b. Non sono invece computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, quali mensole cornicioni, grondaie e simili.
2. Le "Distanze tra pareti e pareti finestrate antistanti": ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, sono computate tra pareti di edifici diversi contrapposti, con le seguenti modalità:
 - a. sono misurate in modo che ogni punto dei fabbricati, comprese anche le parti di edificio quali terrazze, poggioli e corpi avanzati che, ancorché non corrispondano a volumi coperti, siano destinati ad estendere e ampliare la consistenza del fabbricato, rispetti la distanza minima prescritta, indipendentemente dall'andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.
 - b. Si applicano anche alle sopraelevazioni, ad eccezione di quelle relative a fabbricati costruiti in aderenza (il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono privi di finestra, indipendentemente dalla circostanza che la parete finestrata si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all'altra).
 - c. Si applicano agli interventi di demolizione e ricostruzione, per le sole parti poste all'esterno della sagoma esistente ovvero nel caso di realizzazione di pareti finestrate in luogo di parti originariamente non finestrate.
 - d. Si applicano nel caso di realizzazione di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno su pareti originariamente cieche.
 - e. Si applicano alle logge e alle terrazze aggettanti, nel caso di chiusura delle stesse con serramenti o tamponamenti.
3. Le "Distanze tra edifici con strade interposte destinate al traffico veicolare": ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, sono computate in proiezione tra pareti di edifici che si fronteggiano lungo la strada misurate in direzione perpendicolare alle superfici delle pareti opposte, in modo che ogni fronte rispetti la distanza minima prescritta.
4. I "Distacchi o distanze dai confini": E' la distanza minima misurata radialmente da ogni punto

dell'edificio, comprendendo anche i portici, la cui distanza dovrà essere misurata dalla proiezione ortogonale dell'area di copertura dei medesimi e i corpi aggettanti con aggetto superiore a mt. 1,50.

5. "Distanza dalle strade": E' la distanza minima misurata sulla normale dal limite degli spazi pubblici o di uso pubblico esistenti e/o previsti per sedi viarie ivi compresi i marciapiedi pubblici o per parcheggio pubblico ad ogni punto dell'edificio.
6. La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze, fatti salvi i diritti di terzi e nel rispetto della normativa vigente, non si applica:
 - a. ai manufatti completamente interrati,
 - b. ai manufatti ed impianti tecnologici di modesta entità, quali silos, cabine elettriche e telefoniche, di decompressione della rete del gas, ecc.,
 - c. ai manufatti relativi alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili, quali sovrappassi rampe, scale mobili e percorsi sopraelevati;
 - d. alle strutture di arredo urbano, quali chioschi, gazebi, pensiline bus, cabine, opere artistiche;
 - e. ai muri di cinta sino ai ml. 3 di altezza.

ART. 2 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI (A e C)

Le zone residenziali hanno destinazione abitativa. In esse tuttavia può essere consentito l'insediamento di quelle attività che non siano incompatibili con il carattere residenziale della zona e cioè, in via esemplificativa, i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, quali negozi e pubblici esercizi, uffici professionali e commerciali, alberghi, luoghi di divertimento e di svago, ambulatori, autorimese pubbliche o private. "Sono ammessi anche depositi all'aperto, esclusi quelli degli automezzi da demolizione e, limitatamente al piano terra, laboratori a carattere artigianale, purchè non costituenti attività classificate insalubri col D.M. previsto dall'art. 216 T.U.L.S., con un massimo di mq. 251", ovvero rumorose o comunque moleste, in grado tale da recare pregiudizio all'igiene ed al decoro dell'abitato, su parere della C.C.E.

In tutte le zone residenziali del P.R.G. può essere prescritto dal Sindaco, in sede di rilascio di concessione e/o autorizzazione edilizia per qualsivoglia intervento sull'esistente sentito il parere della C.C.E., l'accorpamento del volume di eventuali edifici funzionalmente accessori di quello principale, oggetto della richiesta concessione o autorizzazione, e da esso staccati; in tal caso il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia richiesta dovrà essere preceduto dall'assunzione, da parte dell'avente titolo, e della trascrizione a favore del Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2644 Cod. Civ., di atto unilaterale d'obbligo (avente, ai sensi dell'art. 87 c.3 della LUR, natura giuridica di vera e propria convenzione urbanistica) di eliminare tali edifici, con accorpamento e riutilizzo del relativo volume, anche eventualmente eccedente il rapporto planivolumetrico della ZTO.

Le aree individuate con l'unità minima di intervento (U.M.I.) devono predisporre un progetto che comprenda tutte le zone incluse nell'ambito.

~~È ammessa la costruzione di recupero di sottotetti ad uso residenziale, in eccedenza rispetto al~~

~~volume urbanistico, a condizione che la pendenza della copertura non superi la pendenza del 37% e l'altezza media sia inferiore a ml. 2,20, fatte salve le norme igienico-sanitarie;~~

~~Nelle aree di pertinenza dei fabbricati residenziali è ammessa la realizzazione di gazebo o ricoveri da giardino chiusi sui 4 lati e coperti, per una superficie massima di mq. 6 per ogni lotto e con altezza massima pari a ml. 2,40. Tali strutture possono essere fisse e pavimentate. Distanza minima dai confini ml. 1,50. Distanza dai fabbricati ml. 3,00. Tali elementi non determinano distanze dai fabbricati in caso di nuove costruzioni nel lotto adiacente.~~

Sono comunque da escludersi discoteche, sala giochi, night, lap dance.

ART. 3 - ZONE A - PARTI DEL TERRITORIO DI CUI ALLA L. R. 80/80

Gli ambiti storici, definiti dalla LR 80/1980, che riguardano le parti del territorio che conservano i caratteri storici, artistici o di particolare pregio ambientale.

Sono ammessi Interventi Edilizi Diretti (IED) o con Strumento Urbanistico Attuativo (PUA). È sempre consentito il ricorso al Piano di Recupero, comprendente una o più proprietà - edifici, al fine di un migliore coordinamento degli interventi edilizi ed urbanistici. Tale intervento consente un incremento fino al 20% della volumetria esistente.

Per tutti gli edifici sono ammesse:

- a) manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- b) restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia e urbanistica;
- d) nuova costruzione e ampliamento;
- e) demolizione con o senza ricostruzione.

ART. 4 - ZONE DI COMPLETAMENTO (C1)

Nelle zone di completamento gli interventi ammessi avvengono normalmente per intervento diretto (concessione edilizia); in esse sono sempre ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31 della Legge 457/1978, escludendo la lettera "e", anche se l'edificio non rispetta l'indice planovolumetrico della Z.T.O., col solo obbligo del ricavo dei parcheggi previsti dalla legge n° 122 del 24.03.1989.

Gli indici stereometrici previsti sono:

- 1) rapporto planovolumetrico
 - a) min 1,12 mc/mq
 - b) max 1,50 mc/mq
- 2) distanze: dai confini di proprietà ml. 5, dalle strade ml. 7,50;
- 3) distanza dai fabbricati: 10,00 m.;
- 4) altezza: max ml. 9,60 (pari a tre piani), salve maggiori altezze preesistenti;
- 5) negli interventi sul p.e.e. è consentito un aumento di volume abitativo massimo di mc. 100 per ogni unità abitativa tipologicamente identificata come unifamiliare.

ART. 5 - SOTTOZONE "C1.1", "C1.2", "C1.3", "C1.4"**5.1 sottozona C1.1 del mantenimento**

Comprende le aree costituenti gli agglomerati urbani esistenti, con possibilità di aumento di e fino ad un massimo del 20%, con un limite di mc. 150 per ogni unità residenziale tipologicamente (e non solo anagraficamente) determinata. Pur nell'ambito delle possibilità consentite dalla scheda di riferimento, di cui alle T.A.U. 14/3 il mutamento della destinazione in atto è ammesso soltanto per il passaggio da quella preesistente alla destinazione residenziale, commerciale o direzionale.

È sempre ammessa la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti con accorpamento dei volumi pertinenziali avulsi dal corpo principale, a condizione che l'edificio ricostruito venga destinato ad abitazione anche plurifamiliare, contro trascrizione dell'atto d'obbligo del mantenimento della "nuova" destinazione pure ivi previsto.

Potrà essere mantenuta l'altezza e la distanza dai confini dell'edificio preesistente; nel caso di ricostruzione in sito diverso, deve essere osservata la distanza dai confini stabilita nel presente articolo.

Ogni intervento dovrà rispettare i seguenti parametri:

- altezza: ml. 8,50;
- distanza: dai confini ml. 5,00, dalle strade ml. 7,50;
- distanza tra fabbricati: ml. 10,00.

5.2 sottozona C1.2 - lotti liberi - edificabili e/o parzialmente edificati

Nei lotti individuati all'interno delle sottozone di completamento, come "lotti liberi", l'edificazione è ammessa su interventi edilizi singoli sui seguenti indici:

- 1) densità fondiaria
 - a) massima 1,00 mc/mq
 - b) minima 0,75 mc/mq
- 2) altezza massima: 8,50 su due piani; distanza dai confini di proprietà ml. 5,00;
- 3) distanza dalle strade: ml. 7,50;
- 4) distanza tra fabbricati: ml. 10,00.

È possibile recuperare l'intera volumetria legittima esistente che alla data del 7.6.2003 risultasse superiore a mc. 5000, previa approvazione di P.di R. secondo i seguenti parametri:

- altezza: ml. 10,00
- distanza strade: secondo planivolumetrico.

5.3 sottozona C1.3 parzialmente edificate – lotti a volumetria predeterminata

Nei lotti individuati all'interno delle sottozone C.1.3. è ammessa la demolizione e ricostruzione o l'ampliamento con i seguenti parametri (compreso l'esistente):

- volume massimo mc. 5.000
- altezza massima: m. 10,00
- distanza strade: m. 5,00 od ai margini del marciapiede qualora sia previsto
- portico ad uso pubblico
- distanza fabbricati: ml. 10,00 od in aderenza

5.4 zone C1.4 nuclei residenziali in territorio extraurbano

1. Il PI, in coerenza e in attuazione del PAT, individua, all'interno degli ambiti di edificazione diffusa, i "nuclei residenziali in territorio extraurbano" classificandoli come ZTO C1.4.
2. Il PI identifica con apposita numerazione le zone C1.4 sottoponendole alla disciplina di cui al presente articolo ed alle previsioni di cui alla tav. P4 - schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano. Le indicazioni contenute nelle schede normative prevalgono sulla disciplina generale di cui al presente articolo.
3. **Destinazioni d'uso:** è consentita la residenza di qualsiasi tipo, negozi e botteghe, uffici pubblici e privati, magazzini e depositi commerciali, laboratori di artigianato artistico e di servizio, attività direzionali, bar, ristoranti, tutte le attrezzature pubbliche compatibili. Sono ritenuti compatibili gli annessi rustici e le attività artigianali esistenti, alla data di adozione della I^a variante tematica al PI, limitatamente alle attività artigianali ed agricole che non procurano rumori, fumi ed odori molesti, contrari all'igiene e decoro della zona e con un massimo mq. 251 di superficie utile e mc. 1001 di volume (con riferimento all'art. 41 comma 4 Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente). Le attività commerciali sono limitate agli esercizi di vicinato a causa dell'inadeguatezza della viabilità e carenza di infrastrutture tecnologiche. Sono sempre escluse le stalle, gli allevamenti, le destinazioni d'uso che possono comportare notevole affluenza di pubblico, aumento del traffico pesante o comunque richiedere tipologie edilizie non coerenti con le caratteristiche prevalentemente residenziali della zona.
4. **Modalità d'intervento:** gli interventi possono essere realizzati in diretta attuazione del PI, subordinati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del contesto eventualmente individuati nelle schede normative di cui alla tav. P4 ed alla realizzazione e cessione, o istituzione di vincolo di uso pubblico, delle opere di urbanizzazione primaria di interesse pubblico qualora se ne ravvisasse la carenza. Nei casi in cui la carenza delle opere di urbanizzazione sia particolarmente significativa gli interventi dovranno essere attuati attraverso intervento diretto convenzionato di cui all'art. 28 bis del DPR n° 380/2001.
5. **Interventi ammessi sull'edificato esistente:**
 - a) sono sempre ammessi sull'edificato esistente gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n° 380/2001 e la demolizione e ricostruzione, esclusi gli edifici destinati ad attività produttive che il Piano prevede di bloccare o trasferire e gli edifici con destinazioni non compatibili per i quali sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) per gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della LR 08/07/2009 n°14

(11/07/2009), con tipologia uni-bifamiliare, anche per piani sovrapposti, sono ammessi ampliamenti per un volume massimo, compreso l'esistente, di mc 800 per ciascuna unità abitativa, oppure, in alternativa, l'aumento volumetrico del 20% fino ad un massimo di mc 150 per unità abitativa, con il limite massimo di n° 4 alloggi complessivi. Tale aumento volumetrico può essere concesso una sola volta anche in più soluzioni. L'ampliamento può essere realizzato in aderenza ovvero utilizzando un corpo edilizio già esistente. Ove ciò non sia materialmente o tecnicamente possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato. Il corpo edilizio di nuova costruzione deve essere realizzato all'interno della zona C1.4 e dell'area di pertinenza dell'edificio che genera l'ampliamento;

- c) nei casi di demolizione - ricostruzione anche con accorpamenti di edifici non residenziali e nei casi di cambio di destinazione d'uso di edifici per interventi volti alla residenza, il volume da ricostruire o oggetto di conversione d'uso non può superare quello esistente con il limite massimo di mc 1200 all'interno del quale possono essere realizzate fino ad un massimo di 4 unità abitative. Il nuovo edificio, in caso di ricostruzione, dovrà essere realizzato nell'area di pertinenza di quelli demoliti adottando la soluzione che comporti minor consumo di suolo;
- d) per gli edifici e i complessi di interesse storico, architettonico e paesaggistico valgono le disposizioni generali e specifiche sui beni culturali di cui agli artt. 9 e 10 delle presenti norme.

6. **Interventi puntuali di nuova edificazione:** il Piano degli Interventi individua nelle schede normative delle zone C1.4 i "lotti liberi" confermati del previgente PRG e i nuovi "lotti liberi" all'interno dei quali sono ammessi interventi puntuali di nuova edificazione, fino ad un massimo di mc 800 salvo diversa indicazione nel Repertorio Normativo, nel rispetto dei seguenti criteri e prescrizioni:

- a) è consentita la costruzione di un numero massimo di tre nuove unità abitative fatte salve diverse e/o ulteriori specificazioni e prescrizioni contenute nelle schede normative;
- b) per i lotti liberi di testa, è prescritto che i terreni che costituiscono il "lotto libero", alla data di adozione della I^a variante al PI, risultino di proprietà di persone residenti all'interno del relativo nucleo residenziale;
- c) al momento del rilascio dell'atto abilitativo all'edificazione il titolare dovrà impegnarsi:
 - i) ad integrare le opere di urbanizzazione (reti tecnologiche e viarie) eventualmente carenti, a carico proprio o di chi effettivamente eseguirà l'intervento di trasformazione;
 - ii) ad integrare gli insediamenti con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico, accessibili dalla viabilità pubblica, qualora se ne ravvisasse la carenza;
 - iii) a provvedere alla monetizzazione delle opere citate ai precedenti punti i) e ii) nel caso in cui le opere medesime non possano essere direttamente eseguibili;
 - iv) ad individuare, ove possibile, soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
 - v) al riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte, anche verso il territorio agricolo, in adeguamento al contesto ambientale, anche mediante la formazione

- di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive ed arboree;
- d) il volume degli interventi puntuali previsti nei lotti liberi non può essere incrementato con i volumi derivanti da demolizione - ricostruzione o accorpamenti di altri edifici;
- e) L'elenco dei lotti liberi previsti nella tav. P4 - schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano, è contenuto nel Repertorio Normativo dei lotti liberi il quale riporta anche eventuali prescrizioni attuative puntuali.
7. **Parametri edificatori:** sono applicabili i parametri edificatori sotto indicati, fatte salve eventuali diverse indicazioni contenute nelle schede normative di cui alla tav. P4 che prevalgono sulla disciplina generale di cui al presente articolo:
- a) altezza degli edifici: non maggiore di ml 6,50;
- b) distanza tra edifici:
- i) tra pareti finestrate: la semisomma delle altezze degli edifici con un minimo di ml. 10.00;
- ii) da edifici a confine: ml. 10.00;
- iii) tra pareti cieche: ml. 5.00 oppure in aderenza quando ricorrano le condizioni per l'applicazione degli articoli 874-875-876-877 del codice civile;
- c) distanza dai confini di proprietà: ml. 5.00 o minore nel caso di consenso dei terzi confinanti, previa costituzione di idoneo vincolo di inedificabilità fino alla distanza minima di ml. 10.00 tra fabbricati, registrato e trascritto;
- d) distanza dai limiti di zona: da zona a destinazione pubblica ml. 5.00, fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono ammesse distanze inferiori con il vincolo di non sopravanzare comunque il fronte verso gli spazi pubblici;
- e) distanza dalle strade:
- i) ml. 10,00, salvo diversa indicazione grafica contenuta nelle schede normative, per le strade della centuriazione romana corrispondenti a cardo o decumani;
- ii) ml. 7,50, salvo diversa indicazione grafica contenuta nelle schede normative, per le strade diverse da quelle di cui al punto precedente.
8. **Caratteri tipologici:** dato il contesto rurale o periurbano nel quale si collocano i nuclei residenziali in territorio extraurbano gli interventi devono rispettare i caratteri tipologici degli edifici per la zona agricola di cui all'art. 8.
9. **Interventi di riqualificazione del contesto connessi agli interventi edilizi:** tutti gli interventi edilizi, in particolare quelli che comportano nuova edificazione o comunque maggiore carico urbanistico sono subordinati a interventi di riqualificazione del contesto da prevedere nel progetto allegato all'atto abilitativo all'esecuzione degli interventi. Gli interventi da eseguire sono già in parte indicati nella tav. P4 - schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano e sono da valutare caso per caso sulla base delle condizioni oggettive del contesto di riferimento in cui ricade l'intervento:
- a) individuazione di aree a servizio della residenza compatibili con il contesto rurale e residenziale quali aree private destinate a parcheggio, slarghi per la sosta di automezzi di servizio, tratti di percorsi ciclabili di interesse generale come quelli di connessione tra i vari centri urbani o con gli itinerari ciclo turistici;

- b) mantenimento, ripristino rafforzamento di siepi campestri e filari esistenti o realizzazione di nuovi filari e siepi con specie autoctone;
 - c) definizione di un'adeguata mitigazione e compensazione ambientale prevedendo la dotazione di fasce verdi alberate autoctone lungo i margini dei nuclei residenziali nei fronti ove occorra, al fine di assicurarne la migliore ambientazione rispetto al circostante territorio rurale;
 - d) riordino delle volumetrie relative a pertinenze dell'immobile principale legittime o legittimate prevedendo, in caso di demolizione e ricostruzione, l'accorpamento dei volumi privilegiando soluzioni in ampliamento o comunque in prossimità dell'immobile principale; ciò al fine di caratterizzare le porzioni di terreno libere in zona C1.1 come aree verdi di bordo e mitigazione tra ambiente residenziale e ambiente rurale;
 - e) individuazione, ove possibile, di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, anche attraverso l'unificazione e la chiusura di accessi carrai esistenti;
 - f) esecuzione di tutte le opere necessarie al corretto smaltimento delle acque meteoriche come indicato nella Valutazione di Compatibilità Idraulica.
10. **Recinzioni:** la costruzione di recinzioni in zona C1.4 è ammessa nel rispetto delle indicazioni sulla sistemazione delle aree lungo i cardì e decumani di cui al presente articolo e delle seguenti prescrizioni:
- a) le recinzioni dovranno essere realizzate in modo da configurarsi come "recinzioni verdi". E' ammessa la realizzazione di zoccoli in cls o muratura di altezza massima pari a 50 cm fuori terra sormontati da reti o grigliati a giorno per un'altezza complessiva di m. 1,50. Le recinzioni lungo i margini dei nuclei residenziali, in coerenza con quanto indicato al precedente comma 9 lett. c), dovranno essere realizzate prevedendo l'occultamento, rispetto al territorio agricolo, dello zoccolo in cls o muratura fuori terra sia attraverso fasce verdi sia attraverso idonei terrapieni;
 - b) la realizzazione di elementi di recinzione diversi è consentita solo verso gli spazi pubblici escludendo comunque la realizzazione di recinzioni cieche e non trasparenti. Solo in corrispondenza ed in funzione dei cancelli pedonali e carrai e dell'installazione dei contatori per l'erogazione dei servizi pubblici è ammessa la costruzione di brevi tratti di muratura cieca dell'altezza di m. 1,50;
 - c) i cancelli carrai di ingresso su strade e spazi pubblici, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori della sede stradale.
11. **Tracciati latenti di cardì e decumani:** i tracciati latenti delle strade romane devono essere mantenuti liberi da edificazione per una larghezza di 6 m. corrispondente al massimo sedime storico stradale, oltre ad una fascia di m. 10 per lato. Laddove il tracciato latente intercetti i fabbricati esistenti e/o ambiti già destinati all'edificazione e/o infrastrutture/opere pubbliche o di interesse pubblico, gli interventi dovranno essere disciplinati puntualmente attraverso schede d'intervento del PI, estese alle fasce di rispetto, valutando le singole specifiche casistiche, anche

con la competente Sovrintendenza Archeologica, come previsto dal comma 4 lett. e) dell'art. 50 delle NT del PAT.

12. Interventi nelle aree adiacenti a cardì e decumani: gli interventi nelle aree adiacenti ai tracciati dei cardì e dei decumani esistenti della centuriazione romana devono rispettare le seguenti disposizioni:

- a) le edificazioni e le sistemazioni delle aree scoperte degli edifici negli ambiti di edificazione lungo i cardì e i decumani, dovranno preferibilmente mantenere inalterata la sistemazione idraulico-agraria a cavino, lasciando libere le capezzagne e/o i fossati di ripartizione delle centurie;
- b) dovranno essere osservati i limiti fisici alla nuova edificazione indicati nelle schede normative di cui all'elaborato P4, in corrispondenza dei quali vanno inoltre applicate le seguenti disposizioni:
 - i) le edificazioni e le sistemazioni delle aree scoperte degli edifici lungo i decumani dovranno essere contenute nella profondità di 2,5 actus dall'asse del decumano (88 m. circa), lasciando libere le capezzagne;
 - ii) Le edificazioni e le sistemazioni delle aree scoperte degli edifici lungo i cardì dovranno essere contenute nella profondità di 2 actus dall'asse del cardo (71 m. circa);
 - iii) Per gli edifici esistenti che insistono oltre i limiti fisici alla nuova edificazione indicati negli elaborati grafici del PI sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n° 380/2001 e la demolizione e ricostruzione con spostamento all'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione;
- c) nelle nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni nei casi previsti dalle norme vigenti, nonché ampliamenti di edifici, parallelamente ai cardì e decumani si dovrà mantenere libera una fascia dal ciglio esterno stradale di 10 metri, in modo da preservare e ricondurre alla miglior percezione l'orditura storica dei tracciati visibili dell'agro centuriato romano. In presenza di aggregati insediativi esistenti, in considerazione degli allineamenti precostituiti, potrà essere consentita una riduzione della fascia libera, fermo restando l'obiettivo prioritario di valorizzazione del sistema dell'agro centuriato, attraverso la ricostruzione dei filari alberati, degli scolì e canali ecc.

ART. 5 BIS – STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

Il PI definisce le zone ove l'urbanizzazione e l'edificazione sono soggette alla formazione di strumenti urbanistici attuativi.

Gli strumenti urbanistici attuativi possono precisare e ridefinire le soluzioni urbanistiche interne alle Z.T.O. rappresentate nelle tavole in scala 1:2000, le quali vanno intese come indicazione dei criteri da seguire nella progettazione attuativa, nel rispetto comunque delle superfici minime degli spazi pubblici indicati.

ART. 6 - ZONA DELLA NUOVA ESPANSIONE

6.1 sottozona C2.1 - dell'espansione semintensiva

Sono le zone destinate all'espansione dell'insediamento abitativo, utilizzabili soltanto attraverso strumento attuativo, d'iniziativa sia pubblica che privata, a seconda delle finalità per ciascun'area perseguita dall'Amministrazione Comunale.

Lo strumento attuativo dovrà rispettare i seguenti parametri:

- 1) tipologia edilizia: del tipo sia isolato che a schiera;
- 2) densità territoriale:
 - a) minima 1,50 mc/mq.
 - b) massima 2,00 mc/mq.
- 3) altezza massima: m. 9,60;
- 4) distacchi dai confini: m. 5,00
- 5) distanza tra fabbricati ml. 10,00.

6.2 sottozona C2.2 dell' espansione rada

Per la sottozona valgono le stesse prescrizioni del paragrafo precedente, con i seguenti indici propri:

- 1) densità territoriale:
 - a) minima 0,75 mc/mq
 - b) massima 1,00 mc/mq
- 2) altezza massima: ml. 8,50
- 3) distanza: dai confini ml. 5,00; dalle strade ml. 7,50;
- 4) distanza tra fabbricati: ml. 10,00.

6.3 sottozone C2.2 speciali

Si conferma la validità della variante al P.R.G. approvata con D.G.R.V. N.234 del 25.01.1994 che si intende integralmente riportata nonché del P.P. approvato con delibera di consiglio comunale n°13 del 11.04.1994.

ART. 7 - LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

La zona assembla gli insediamenti destinati ad attività genericamente "produttive", intese in senso genericissimo, come attività diverse dalla residenza (sia abitativa "civile" che agricola); essa viene ripartita nelle sottozone caratterizzate dal tipo di attività prevista.

Possono essere insediati luoghi di divertimento e svago definiti come: discoteche, sala giochi, night, lap dance.

7.1 sottozona D1 delle attività site in sede incongrua

Degli edifici, adibiti ad attività produttiva o commerciale, venutisi a trovare - per effetto dell'espansione dell'aggregato abitativo - nel mezzo di edifici destinati alla residenza o comunque in zona non destinata ad attività produttiva o commerciale, contrassegnati da apposito simbolo, viene previsto il trasferimento in sede idonea; al fine di favorire tale "operazione", in negativo viene consentito che in essi possano essere attuati soltanto interventi di straordinaria manutenzione, in positivo che, qualora la ditta interessata ne richieda lo spostamento - che dovrà comunque formare oggetto di P.P. - l'area che risulta avrà destinazione residenziale C2.1 con volume massimo pari a quello esistente.

7.2 sottozona D1c - di completamento

Comprende le aree già organicamente destinate ad attività produttive, per le quali è possibile l'ampliamento fino alla concorrenza massima del 60% di superficie coperta dell'area di pertinenza urbanistica alla data di adozione del P.R.G., nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà di ml. 5,00, dalle strade di ml. 7,50 e distanze tra fabbricati ml. 10,00.

7.3 sottozona D1e - di espansione

Vi sono ammessi gli edifici destinati ad attività produttiva (artigianale e piccolo industriale), commerciale e direzionale, con i relativi uffici, locali per mostre, esposizione depositi e per il tempo libero delle maestranze, da ricavarsi in unico corpo con l'edificio principale; nel caso che siano ricavati in corpo separato, dovrà essere ben chiara la tipologia ed attività direzionale od accessoria e dovrà essere trascritto a favore del Comune atto unilaterale d'obbligo del non-cambio della destinazione attribuita nella concessione edilizia, e pertinenziale all'attività alla quale l'edificio principale è destinato, per il periodo minimo di anni 15 dalla licenza di agibilità.

Potrà anche essere ricavata un'unità abitativa (tipologicamente unica) pertinenziale all'edificio produttivo, il cui volume abitativo non potrà eccedere mc. 600; nel caso che tale pertinenza venga ricavata in corpo di fabbrica avulso dall'edificio principale, dovrà essere trascritto vincolo di pertinenzialità analogo a quello prescritto nel comma precedente.

Resta esclusa l'attività di attività produttive comprese nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe, eretto ai sensi dell'art. 216 del TULS.

L'utilizzazione edificatoria della zona è subordinata all'approvazione di uno strumento attuativo; nelle more della sua approvazione non sarà applicabile l'art. 109 della LUR. Lo strumento attuativo dovrà assicurare il rispetto della distanza dai confini di ogni opificio o edificio ad esso pertinenziale di metri 5,1, l'indice di copertura massimo del 60% dell'area di pertinenza, distanza fabbricati ml. 10,00, altezza fabbricati ml. 10,00, distanza dalle strade ml. 7,50 e comunque nel rispetto del D.M. 1404/68 e nuovo Codice della Strada. Dovranno essere ricavati i parcheggi richiesti dalla destinazione attribuita al lotto ed il verde pubblico prescritto dalla LUR.

La viabilità di progetto deve ritenersi indicativa lo strumento urbanistico attuativo può prevedere un diverso tracciato ed eventualmente la sua soppressione.

7.4 sottozona D2 – commerciali - norme comuni

Le zone destinate ad attività commerciali viene previsto il mantenimento o l'insediamento di edifici destinati ad attività classificate commerciali sulla base della legislazione vigente.

Degli edifici esistenti in tali zone non è ammessa la riconversione in attività produttiva, dovendo essi restare destinati ad attività commerciale di vendita al pubblico di merci rientranti nelle tabelle merceologiche previste dalla L. 11.06.1971 n. 426 e succ. mod.

Ogni intervento edilizio su edifici esistenti e gli edifici di nuovo impianto devono prevedere una superficie a parcheggio fino a 3 mq. per ogni mq. di superficie di vendita e comunque nel rispetto delle quantità di aree e servizi previsti dalla LUR; dello standard parcheggio è comunque vietata la "monetizzazione" prevista dall'art. 26 della LUR.

a) Sottozona D2c - di completamento

Comprende le aree già impegnate da insediamenti commerciali; per essa valgono i parametri e gli indici previsti per la zona industriale di completamento, come esposti al paragrafo 7.2 del presente articolo salva la disposizione speciale sui parcheggi.

b) Sottozona D2e - di espansione

Prevede l'insediamento di attività commerciali di nuovo impianto: per essa valgono gli stessi indici e parametri previsti per la zona industriale di nuovo impianto, salva la disposizione speciale sui parcheggi.

7.5 sottozona D4 – dell'agrimindustria

La Z.T.O. viene prevista ai sensi dell'art. 6 comma 7 della L.U. 24/1985; in essa sono allocabili gli insediamenti ai quali si riferisce il secondo comma dell'art. 2135 cod. civ., vale a dire quelli "diretti alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

Per essa valgono le disposizioni contenute nello stesso art. 6 della L.R. 24/1985, nei commi successivi al settimo:

- Rapporto di copertura: 50% S.F.
- Altezza massima: 10,00 ml.
- Distanza dai confini: 5,00 ml.
- Distanza dalle strade: 10,00 ml
- Distanza tra fabbricati: 10,00 ml
- Volume della residenza (proprietario o custode 600 mc/max)

Per gli edifici residenziali esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a-b-c-d dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni, con il mantenimento della destinazione residenziale. Inoltre è consentito, per gli edifici unifamiliari (o a quelli assimilabili) esistenti, l'ampliamento sino ad un volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800, oppure in alternativa, l'ampliamento volumetrico del 20% fino ad un massimo di mc. 150.

7.6 attività esistenti ampliabili ai sensi della variante al p.r.g. - l.r. 11/87.

Si conferma la validità della variante al P.R.G. ai sensi della L.R. N. 11/87, che si intende integralmente riportata, per tutte le attività la cui richiesta è stata accolta.

7.7 attività produttive esistenti - abitazione del custode

Per tutte le attività produttive site in zona impropria, potrà essere ricavata un'unità abitativa (tipologicamente unica) pertinenziale all'edificio produttivo, il cui volume abitativo non potrà eccedere mc. 600; nel caso che tale pertinenza venga ricavata in corpo di fabbrica avulso dall'edificio principale, dovrà essere trascritto vincolo di pertinenzialità di cui all'art. 7.3 - primo comma.

7.8 zona D3

Zona per strutture turistico-ricettive/commerciali/direzionali.

Comprende la parte del territorio destinata ad attività turistico-ricettive ed alberghiere, così come individuate nelle tavole del P.R.G..

7.8.1 Destinazioni d'uso

- attività ricettive di cui alla L.R. 24/1988, quali alberghi, motel;
- bar, ristoranti;
- negozi e attività commerciali in genere;
- mostre, sale da esposizioni e convegni;
- uffici pubblici e privati;
- alloggio di servizio o del titolare dell'azienda con un massimo di mc. 500.

7.8.2 Modi di intervento

con intervento urbanistico attuativo che potrà prevedere, nel rispetto dell'art. 3 della L.R. n° 47/93, limitate variazioni di perimetro e trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste dalla zonizzazione del P.R.G.,

7.8.3 Parametri edificatori

7.8.3.1 Indice massimo di copertura

- 25% della superficie fondiaria.

7.8.3.2 Distanza minima dai confini di proprietà

- ½ dell'altezza con un minimo di ml. 7.50.

7.8.3.3 Distanza minima dalle strade

- non inferiore a ml. 10.00, e comunque nel rispetto dell'art. 27 della L.R. n° 61/85 e del nuovo codice della strada.

7.8.3.4 Distanza minima tra i fabbricati e i corpi di fabbrica

- semisomma delle altezze con un minimo di ml. 10.00 oppure in aderenza.

7.8.3.5 Distanza minima dai limiti di zona

7.8.3.5a da zona a destinazione pubblica: ml. 5.00, fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono ammesse distanze inferiori con il vincolo di non sopravanzare comunque il fronte verso gli spazi pubblici;

7.8.3.5b da zona a destinazione privata: ml. 5.00 nel caso in cui il limite di zona coincida con il limite di proprietà; nessuna limitazione nel caso di medesima proprietà.

7.8.3.6 Altezza massima

- per le attività ricettive ed alberghiere: ml. 25.00
- per le attività direzionali: ml. 16.00
- per le attività commerciali: ml. 10.00

7.8.3.7 Dotazione di spazi pubblici di uso pubblico a verde e parcheggio

- 100% della superficie utile di cui almeno il 50% da destinare a parcheggio.

7.8.3.8 Tutela dell'ambiente

Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente anche a mezzo di alberature di alto fusto disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti.

7.9 zona D5

Zona per attrezzature e attività collettive a servizio della Zona Produttiva.

Comprende le parti del territorio destinata a servizi funzionali alle attività previste nelle zone "D", così come individuate nella tavola del P.R.G..

7.9.1 Destinazioni d'uso

- attività culturali-sociali, ricreative;
- mense;
- negozi al dettaglio;
- mostre, sale da esposizioni e convegni;
- uffici pubblici e privati collegati alle attività;
- alloggio di servizio con un massimo di mc. 500;
- servizi pubblici e/o di interesse pubblico;
- officine, stazioni di servizio e rifornimento.

7.9.2 Modi di intervento

con intervento urbanistico attuativo che potrà prevedere, nel rispetto dell'art. 3 della L.R. n°

47/93, limitate variazioni di perimetro e trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste dalla zonizzazione del P.R.G.,

7.9.3 Parametri edificatori

7.9.3.1 Indice massimo di copertura

- 50% della superficie fondiaria.

7.9.3.2 Distanza minima dai confini di proprietà

- ml. 5.00

7.9.3.3 Distanza minima dalle strade

- non inferiore a ml. 10.00, e comunque nel rispetto dell'art. 27 della L.R. n° 61/85 e del nuovo codice della strada.

7.9.3.4 Distanza minima tra i fabbricati e i corpi di fabbrica

- semisomma delle altezze con un minimo di ml. 10.00 oppure in aderenza.

7.9.3.5 Distanza minima dai limiti di zona

7.9.3.5a da zona a destinazione pubblica: ml. 5.00, fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono ammesse distanze inferiori con il vincolo di non sopravanzare comunque il fronte verso gli spazi pubblici;

7.9.3.5b da zona a destinazione privata: ml. 5.00 nel caso in cui il limite di zona coincida con il limite di proprietà; nessuna limitazione nel caso di medesima proprietà.

7.9.3.6 Altezza massima

- ml. 10.00 con esclusione dei volumi tecnici.

7.9.3.7 Dotazione di spazi pubblici di uso pubblico a verde e parcheggio

- 100% della superficie utile di cui almeno il 50% da destinare a parcheggio.

7.9.3.8 Tutela dell'ambiente

Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente anche a mezzo di alberature di alto fusto disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti.

ART. 7 BIS – PRESCRIZIONI PER LE NUOVE URBANIZZAZIONI (prescrizione del Consorzio di Bonifica "Sinistra Medio Brenta – DGR n° 593 del 9.3.2001)

Le nuove urbanizzazioni dovranno essere attuate tenendo ben presente la necessità vincolante, sotto l'aspetto idraulico, di non creare aumenti dei coefficienti di deflusso e dei coefficienti udometrici che sono incompatibili con l'attuale capacità scolante della rete di bonifica. Pertanto l'assetto idraulico dei piani di lottizzazione dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a diminuire i coefficienti di deflusso (pavimentazioni esterne permeabili, pozzi a fondo perdente, tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante, ecc.) nonché a riportare a valori compatibili il

coefficiente udometrico dell'area attraverso appositi invasi per lo stoccaggio e lo scarico controllato delle piogge più intense, utilizzando ad esempio le aree destinate a verde, con la formazione di bacini di depressione delle superfici o creando vasconi di prima pioggia. Tali studi dovranno essere concordati e approvati preventivamente dal Consorzio di Bonifica e/o dall'Ufficio del Genio Civile competente. Gli eventuali adeguamenti della rete idraulica di scolo comunque necessari per far fronte al mutato uso del suolo devono essere considerati alla stregua di oneri e di opere di urbanizzazione primaria e verranno eseguiti sotto il controllo del competente Consorzio di Bonifica.

ART. 8 - LE ZONE E

8.1 norme comuni

Sono considerate zone territoriali omogenee "E" le parti del territorio comunale destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola comprendente: agricoltura, forestazione, attività agro-industriale, agriturismo, impianti di produzione intensiva agricola, etc., nonché le aree e zone non diversamente classificate dal P.R.G.

La loro utilizzazione è regolata dalla L.R. 05.03.1985 n. 24.

Nelle zone E2, in relazione e conseguenza della speciale disciplina introdotta dalle presenti norme, non è applicabile il divieto di edificare nelle fasce di rispetto fluviale, per le acque pubbliche non arginate, esistenti nel territorio comunale, in applicazione della speciale derogabilità prevista dal quinto comma dell'art. 26 della L.U.R. 61.

In ogni caso ed in qualsiasi intervento devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) l'andamento del tetto dovrà essere a due o quattro falde, escluso lo sbalzo tra le falde;
- b) le tinteggiature devono rispettare i colori tradizionali della zona, vietate le tinte violente; per le coperture devono essere impiegati i materiali tradizionalmente usati nella zona;
- c) gli infissi dovranno essere in legno o in alluminio preverniciato di colore scuro;
- d) le misure dei fori devono essere in armonia con quelle delle case tradizionali ed avere rapporti tra altezza e larghezza tipici della zona;
- e) la costruzione degli annessi rustici dovrà essere improntata a grande semplicità costruttiva e potrà prevedere sagoma e forometria consone alla specifica destinazione alla quale sono destinati;
- f) le nuove costruzioni dovranno essere concepite secondo modulari in armonia con la tipologia esistente e coassiale al graticolato.
- g) le serre fisse e le semifisse dovranno rispettare quanto previsto all'art. 6 della L.R. 24/85.

Relativamente alla distanza dal confine stradale si prescrive quanto segue:

- serre caratterizzate da struttura muraria fuori ml. 20,00
- serre senza struttura muraria fuori terra: ml. 10,00

8.2 la sottozonizzazione delle zone rurali

Le possibilità di intervento edificatorio nelle sottozone, in cui viene suddivisa la ZTO rurale ai sensi

dell'art. 11 della L.R. 24/1985, sono quelli rispettivamente previste dalle relative disposizioni di riferimento, secondo la seguente classificazione:

1) Sottozona E2: vi rientrano le aree dove si concentrano le aziende specializzate nella produzione, nonché i terreni della classe agronomica più elevata, risultante dall'analisi di diversi fattori morfologici e pedalogici (baulatura, pendenza, profondità del terreno agrario, fertilità accertata anche tramite analisi chimico-fisica dei terreni situati in tali zone).

Sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 della L.R. 24/85.

I parametri che regolano le zone sono:

- Distanza tra i fabbricati: ml. 10.00
- Distanza tra confini: ml. 5.00
- Altezza massima: ml. 6.50
- Distanza dalla strada: ml. 10.00 per le nuove edificazioni, mentre per gli ampliamenti non possono sopravanzare il fronte stradale.

1.1) Essendo la zona interessata alla particolare tutela prevista per il graticolato romano, la nuova edificazione di cui alla L.R. 24/1985, dovrà essere attuata ove possibile entro una fascia perimetrale del singolo quadrato della profondità massima di ml. 60, coincidente con l'ambito che garantisce la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo, con una distanza minima dalla strada che delimita il quadrato di mt. 10.

Gli interventi edilizi ammissibili nella fascia "edificabile" ai sensi della presente disposizione, sono quelli previsti per la sottozona E3. È sempre ammessa la costruzione degli annessi agricoli nei limiti della L.R. 24/85.

E' inoltre consentita la realizzazione di attrezzature sportive private (campi da tennis, piscine, campi di bocce, campi per il calcetto, etc.) di pertinenza dei fabbricati residenziali entro una fascia perimetrale del singolo quadrato della profondità massima di ml 120 a partire dal confine stradale. Nell'area compresa tra i 60 metri, di cui al primo paragrafo del presente punto 1.1 e il limite dei 120 mt, non è ammessa la realizzazione di alcuna costruzione fuori terra (spogliatoi, gradinate, coperture chiuse).

2) Sottozona E3: comprende le aree caratterizzate da elevata frammentazione fondiaria, le aree con limitata presenza di aziende ed elevata tutela e le aree nelle quali i terreni appartengono alle classi agronomiche che presentano minor pregio culturale. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 24/85.

I parametri che regolano le zone sono:

- Distanza tra ml 10.00
- Distanza dai ml. 5.00
- Altezza ml. 6.50
- Distanza dalla ml. 10.00 per le nuove edificazioni, mentre per gli ampliamenti non possono sopravanzare il fronte stradale

In tutti gli interventi dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- ☐ distanza: dai confini ml. 5,00; dalle strade ml. 7,50; altezza massima ml. 6,50; distanza tra

fabbricati ml. 10,00. Gli ampliamenti non possono sopravanzare al fronte stradale, mentre gli altri parametri vanno comunque rispettati.

8.3 Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola (schede normative SK - ENF)

1. Il PI identifica nelle tavole di progetto, con apposita numerazione e rimando all'elaborato P5 e alla specifica scheda normativa (SK - ENF), le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola per le quali viene prevista la possibilità di cambio della destinazione d'uso nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo. Le indicazioni contenute nelle schede normative prevalgono sulla disciplina generale di cui al presente articolo.
2. La variazione di destinazione d'uso, per utilizzazioni diverse da quelle agricole, è ammessa esclusivamente per gli edifici che:
 - a) risultano legittimi e/o legittimati: la legittimità dei fabbricati o di loro porzioni deve essere comprovata in sede di presentazione dei progetti edilizi;
 - b) risultano non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola: la conferma della non più funzionalità dei fabbricati va dimostrata attraverso la presentazione di una relazione agronomica a firma di un tecnico abilitato anche al momento della presentazione del progetto edilizio;
 - c) dispongono o vengono dotati delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove destinazioni;
 - d) sono coerenti o vengano resi coerenti con i caratteri tipologici dell'ambito agricolo, nel rispetto dei canoni paesaggistici dominanti anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc. contrastano con i caratteri del sito;
3. Modalità d'intervento: gli interventi possono essere realizzati in diretta attuazione del PI, subordinati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del contesto eventualmente individuati nelle schede normative SK-ENF ed alla realizzazione e cessione, o istituzione di vincolo di uso pubblico, delle opere di urbanizzazione primaria di interesse pubblico qualora se ne ravvisasse la carenza. Nei casi in cui la carenza delle opere di urbanizzazione sia particolarmente significativa gli interventi dovranno essere attuati attraverso intervento diretto convenzionato di cui all'art. 28 bis del DPR n°380/2001.
4. Il recupero con cambio di destinazione d'uso senza ampliamento è ammesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) volume trasformabile in destinazione residenziale con limite massimo di mc. 800 senza ampliamento, con possibilità di realizzare al massimo due nuove unità abitative per ogni scheda normativa;
 - b) totale demolizione degli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola eccedenti il volume recuperato ad uso residenziale, salvo diversa precisazione contenuta nella scheda normativa;
5. Il richiedente dovrà impegnarsi, al momento del rilascio degli atti abilitativi agli interventi di trasformazione e cambio d'uso disciplinati dalle schede normative del PI:
 - a) ad integrare le opere di urbanizzazione (reti tecnologiche e viarie) eventualmente carenti, a

- carico proprio o di chi effettivamente eseguirà l'intervento di trasformazione;
- b) ad integrare gli insediamenti, qualora carenti, con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico, accessibili dalla viabilità pubblica;
 - c) ad individuare, ove possibile, soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
 - d) al riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte, anche verso il territorio agricolo, in adeguamento al contesto ambientale, anche mediante la formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive ed arboree;
6. Con la riconversione degli edifici non più funzionali alla conduzione dell'azienda agricola ai sensi del presente articolo viene automaticamente a decadere la possibilità di edificare nuove strutture agricole - produttive nell'area di pertinenza dell'edificio e nel fondo rustico di riferimento. A tal fine va istituito un vincolo di non edificabilità sul fondo rustico di riferimento, registrato e trascritto prima della formazione del titolo abilitativo all'intervento edilizio.
7. Considerato il contesto rurale in cui sono collocati, gli edifici soggetti a interventi di recupero in loco o di ricostruzione e rilocalizzazione, dovranno rispettare i criteri per gli interventi in area agricola di cui all'art. 8. In particolare, gli interventi di recupero dovranno essere finalizzati alla salvaguardia di elementi compositivi edilizi peculiari e alla conservazione dell'edilizia rurale tipica con particolare riferimento alla struttura del tetto e alla configurazione degli sporti, alle canne fumarie ai comignoli, ai materiali delle strutture murarie qualora a vista, ai caratteri della forometria e degli infissi esterni.
8. Le Recinzioni degli ambiti di pertinenza degli edifici disciplinati dalle schede normative SK-ENF dovranno rispettare i criteri indicati al comma 10 del paragrafo 5.4 dell'art. 5 che disciplina le recinzioni nelle ZTO C1.4 - nuclei residenziali in territorio extraurbano.

ART. 8 BIS – DISTANZA MINIMA DEI FABBRICATI DAL CIGLIO DEI CORSI D'ACQUA E DAL PIEDE DEGLI ARGINI

(prescrizione del Consorzio di Bonifica "Sinistra Medio Brenta – DGR n° 593 del 9.3.2001)

Distanza minima dei fabbricati dal ciglio dei corsi d'acqua e dal piede degli argini: m. 10; distanze inferiori possono essere ammesse solo dopo aver ottenuto la necessaria concessione idraulica dagli enti competenti e la distanza minima da mantenere in tutti i casi è di m. 4.

Anche lungo i canali consorziali secondari e lungo le canalette irrigue deve essere lasciata una fascia operativa di m. 4 al fine di permettere le manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite dagli enti competenti.

I fabbricati, le recinzioni, lo smuovimento del terreno, le siepi e le alberature insistenti lungo tali corsi d'acqua sono soggetti alle restrizioni previste dal R.D. 8 maggio 1904 n° 368.

ART. 9 - BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI CUI ALL'ART. 10 L.R. 24/85

Tali beni riguardano fabbricati, colmi e colmelli ed in genere tutti gli elementi che pur non presentando

particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perché significativi dal punto tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche.

La definizione degli interventi ammissibili fa riferimento all'art. 14.

È ammissibile il cambio di destinazione d'uso di tutti gli edifici di seguito classificati secondo le destinazioni previste dall'art. 2, se individuati come non funzionali alle esigenze del fondo.

Gli edifici, aggregazioni edilizie e manufatti aventi particolari interessi ambientali, storici, caratteristici dei beni culturali tipici delle zone agricole individuate nell'elaborato n. 13.1.

ART. 10 – ELENCO DEI BENI CULTURALI SOGGETTI A TUTELA (SCHEDA B)

I beni culturali soggetti a tutela con il relativo grado di protezione sono elencati nell'allegata tabella B e sono graficamente individuati nella tavola 13.1.”

ART. 11 - SENTIERI E PERCORSI CICLO-PEDONALI NELLE ZONE AGRICOLE

I sentieri ed i tratturi presenti nelle zone agricole o già esistenti ma andati smarriti (ivi comprese sia le strade del graticolato da ripristinare ai sensi del precedente paragrafo del presente articolo, sia i “cavini” all'interno dei quadrati) sono da riutilizzarsi anche come percorsi ciclo-pedonali per il tempo libero e per l'agriturismo.

Le recinzioni sui lati devono essere realizzate con elementi naturali (siepi, staccionate in legno ed altro) o con reti metalliche purché mascherate da vegetazione arbustiva; ne è di norma vietata l'asfaltatura. Vanno conservate le alberature esistenti, eventualmente rafforzate con l'inserimento di essenze locali.

Nelle fasce laterali ai sentieri, per una profondità massima di mt. 20 per lato.

Si possono ricavare aree da destinare alla creazione di spazi verdi attrezzati per la sosta od il ristoro; per realizzare punti di speciale fruizione panoramica; da riservare alla piantumazione di essenze arboree tipiche del luogo.

ART. 11 BIS - PERCORSI PEDONALI E/O CICLABILI

Percorsi pedonali e/o ciclabili

Tali percorsi sono tracciati indicativi tra punti significativi dell'insediamento urbano; nelle progettazioni private e pubbliche si dovrà tenere presente la possibilità di eseguirli nel tempo e con dimensione e materiali adeguati al tipo di insediamenti che ne usufruiscono, secondo i seguenti criteri di massima:

- la sezione della pista non dovrà essere inferiore, se possibile ai due metri e mezzo al fine di consentire il doppio senso di marcia per le biciclette, qualora la sede stradale esistente non consenta l'individuazione di piste ciclabili su sedi proprie si consiglia di provvedere all'allargamento in fase progettuale dei marciapiedi esistenti sino a portarli almeno a ml. 2.50,

onde permettere un traffico misto pedoni-ciclisti;

- le piste dovranno essere protette e fisicamente separate dalle carreggiate stradali attraverso la sistemazione di opportune barriere (guardrail, parterre, quinte arboree/arbustive, ecc.);
- la pavimentazione delle piste dovrà dove possibile essere realizzata con materiali e/o colorazioni diversi da quelli utilizzati per il manto stradale e per le zone pedonali.

I percorsi che collegano generalmente gli insediamenti urbani, in zona agricola, avranno le caratteristiche di quelli del paesaggio urbano dove però si avrà cura di scegliere gli elementi di arredo, dove la pavimentazione potrà essere anche in fondo naturale.

ART. 11 TER – VERDE PRIVATO

Le aree a verde privato sono destinate a parco, giardino, agli usi agricoli ed alle attività ricreative all'aperto, all'interno delle quali è vietata qualsiasi edificazione.

Per gli edifici esistenti sono consentite le destinazioni d'uso e gli interventi previsti per le ZTO in cui ricadono, nel rispetto delle essenze arboree esistenti.

ART. 12 - NORME COMUNI ALLE ZONE “F” PER SERVIZI ED ATTREZZATURE

Le zone per servizi ed attrezzature sono riservate ad interventi per opere e per servizi pubblici e di interesse pubblico, quali scuole, asili, chiese, mercati, centri sociali, parcheggi, impianti sportivi, verde attrezzato, etc.

Gli Enti Pubblici ed i privati, singoli o associati, possono realizzare direttamente interventi per l'attuazione di opere e servizi, in area di loro proprietà o in diritto di superficie, a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali e con i programmi comunali.

Per le varie destinazioni d'uso vengono inseriti i seguenti parametri:

	I.F. mc/mq	D.C. m.	D.S. m.	D.F. m.	H max	R.C.
Verde pub.	0,01	10.00	10.00	10.00	10.00	--
Istr.	2,00	10.00	10.00	10.00	10.00	25%
Com.	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	25%
Parch.	--	--	--	--	--	--

ART. 12 BIS - ZONA DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto degli elettrodotti, individuate nella “Carta Tecnica Regionale” come allegato al Piano Regolatore Generale vigente, sono riferite ad elettrodotti di potenza pari a 380 kV con doppia

terna non ottimizzati ed a 132 kV, in terna singola, hanno carattere indicativo e riportano la distanza di rispetto rispettivamente di metri 150 per elettrodotto da 380 kV e metri 50 per elettrodotto da 132 kV.

Le fasce e le distanze di rispetto possono essere modificate secondo le leggi ed i provvedimenti regionali, senza che questi modifichino le indicazioni riportate nella cartografia di P.R.G.

L'individuazione esatta dell'estensione del vincolo di inedificabilità, viene effettuata, al momento della richiesta di concessione ad edificare, su rilievo topografico che individua l'esatta posizione dell'elettrodotto, da tecnico progettista ed abilitato, che certificherà l'estensione del vincolo in rapporto alle caratteristiche dell'elettrodotto esistente all'atto della rilevazione e della richiesta di edificabilità, nonché in rapporto alla normativa ed alle direttive vigenti alla stessa data.

ART. 12 TER - CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il presente articolo detta i principi ed i criteri informativi fondamentali al fine di consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione degli impianti su aree private.

In particolare, si prefigge un modello di articolazione territoriale della rete distributiva sul territorio comunale che risponda alle esigenze della domanda favorendo l'integrazione territoriale degli impianti con gli insediamenti residenziali, le attività produttive e di servizio, nel rispetto delle normative concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, nonché in conformità alle disposizioni poste a tutela dei beni storici, artistici ed alle norme di indirizzo programmatico della Regione.

Inoltre, dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il Comune di Borgoricco è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per l'esecuzione delle opere relative, ai sensi dell'art. 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed ogni altra disposizione che consenta agli interessati di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione richiesta dall'art. 1 comma 3, del D.Lgs n° 32198, anche ai fini del potenziamento ovvero della ristrutturazione degli impianti esistenti.

12 ter.1 Tipologie minime di impianto

L'impianto stradale di carburante è costituito dal complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburante e dei prodotti erogabili con le relative attrezzature ed accessori.

I requisiti minimi per l'appartenenza di ciascun impianto alle tipologie previste dalla Legge Regionale n. 33 del 28 giugno 1988 e successive modificazioni ed integrazioni sono contenuti nell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale 18 febbraio 1998 n° 3.

I requisiti minimi per l'appartenenza di ciascun impianto alle tipologie, come definite all'art. 3 della Legge Regionale 28 giugno 1988 n° 33, sono i seguenti:

a) per chiosco:

- la presenza di almeno due colonnine a semplice o doppia erogazione oppure una colonnina a multipla erogazione con idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di

fuori della sede stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle colonnine stesse;

- la presenza di un punto aria e di un punto acqua;
- la presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine;
- la presenza di un locale per addetti, dotato di servizio igienico.

b) per la stazione di rifornimento:

- la presenza di almeno tre colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (nel senso precedentemente indicato) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
- la presenza di un punto aria e di un punto acqua;
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di un locale per addetti con annesso spogliatoio, servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole.

c) per la stazione di servizio

- la presenza di almeno quattro colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (nel senso precedentemente indicato) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
- la presenza di un punto aria e di un punto acqua;
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di una superficie coperta nella misura di 30 mq per locali destinati agli addetti con relativo spogliatoio, servizi igienici per gli stessi e per gli automobilisti, magazzino, deposito per olio lubrificante, lavaggio e/o sgrassaggio e/o gommista e/o elettrauto e/o officina riparazioni con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole.

12 ter 2 Individuazione aree destinate ad impianti per la distribuzione del carburante

Le tavole di progetto del P.R.G., della serie 13.1 e 13.3, individuano i siti destinati ad aree per la distribuzione dei carburanti. In tutto il territorio comunale, ad esclusione dei siti individuati, è fatto divieto di aprire nuovi chioschi, stazioni di rifornimento, stazioni di servizio.

12 ter 3 Attività insediabili

Nell'ambito delle aree interessate all'insediamento di impianti di distribuzione carburanti, in coincidenza con il rilascio dell'autorizzazione, possono essere rilasciate autorizzazioni amministrative per l'insediamento all'interno degli impianti stradali di carburante, di edicole, pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dalle disposizioni in vigore nell'ambito del Comune, a condizione che venga accertata la presenza dei seguenti requisiti:

a) Superficie massima concedibile:

- rivendita di giornali e riviste mq. 5
- pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 lett. b) L. 287191

mq. 20

b) Area libera e parcheggi

l'area libera non deve essere inferiore a mq. 300 e l'area destinata a parcheggio, parte dell'area libera, non deve essere inferiore a mq. 200.

c) le aree libere e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie di servizio e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.

12 ter 4 Disposizioni relative alla superficie edificabile e tipologia di fabbricati ammissibili

Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

- a) chiosco: trattasi di locali per ricovero addetti, dotato di servizi igienici e pertanto la struttura non può superare una volumetria superiore a 27 mc;
- b) stazione di rifornimento: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B,C1,C2,D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può superare i 300 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto di distribuzione di carburanti;
- c) stazione di servizio: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B,C1,C2 D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può superare i 600 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti.

La proiezione della linea esterna della pensilina deve rispettare la distanza minima di mtl. 3,00 dal confine stradale (art. 3 punto 10 D.L. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

Devono in ogni caso essere rispettate le norme del D.L. n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e D.P.R. n. 610 del 16.09.1996.

12 ter 5 Disposizioni finali

Per quanto non previsto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella Legge Regionale del 28 giugno 1988 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, alla deliberazione della Giunta

Regionale 11 novembre 1997 n. 3906 ed alla deliberazione del Consiglio Regionale 18 febbraio 1998 n. 3.

ART. 12 QUATER - INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE

- 1) Il presente articolo intende, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 7 marzo 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" disciplinare le procedure amministrative relative all'installazione ed all'esercizio delle stazioni radio - base dedicate al servizio di telefonia cellulare nel territorio del comune di Borgoriccio, nonché stabilire principi volti ad assicurare il corretto insediamento urbanistico, edilizio e paesaggistico degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
- 2) Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente riguardo ai limiti di esposizione relativi alle onde elettromagnetiche per il complesso degli impianti radiotelevisivi e di telecomunicazioni, in base al principio cautelativo, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche e, quindi, di tutelare la salute pubblica dagli effetti a lungo termine, l'obiettivo di qualità viene individuato nei valori minimi previsti dalla normativa vigente più restrittiva.
- 3) L'installazione degli impianti di telefonia mobile è consentita esclusivamente sulle aree individuate nelle tavole di progetto del P.R.G., della serie 13.1 e 13.3.
- 4) I gestori di telefonia cellulare che intendono installare i propri impianti nel territorio comunale dovranno presentare all'Amministrazione, la richiesta di concessione corredata dalla seguente documentazione:
 - a) scheda dati anagrafici e dati tecnici conforme all'allegato 1 del "Protocollo di valutazione preventiva delle stazioni radio-base per telefonia cellulare" predisposto dall'ARPAV.
 - b) Autodichiarazione attestante che "la progettazione e la realizzazione dell'impianto avverrà, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili e che, in ogni caso, i limiti ed i valori indicati rispettivamente negli articoli 3 e 4 del D.M. del 19.09.1998 n. 381 verranno rispettati anche in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza inferiore a quattro ore".
 - c) Parere Preventivo dell'ARPAV rilasciato sulla base della procedura di controllo stabilita dal "Protocollo di valutazione Preventiva delle stazioni radio-base per telefonia cellulare" e copia dei relativi elaborati presentati all'ARPAV (vedi allegato 1 al Protocollo sopra citato).
 - d) Titolo di proprietà o altro titolo idoneo, in relazione al suolo o all'immobile sul quale si propone l'installazione, atto ad eseguire l'intervento.
 - e) Nominativo del Responsabile della stazione radio-base per eventuali comunicazioni.
 - f) Planimetrie, sezioni significative e prospetti in scala adeguata relativi allo stato di fatto e di progetto, comprensivi della vegetazione esistente e/o di progetto.
 - g) Documentazione fotografica dai principali con visuali dell'area interessata.
 - h) Atto unilaterale d'obbligo con il quale il richiedente si impegna a smantellare l'impianto e tutte le strutture di supporto a propria cura e spese qualora si accertasse da parte degli organi

competenti il mancato rispetto delle condizioni base delle quali l'impianto è stato installato.

- 5) Il Comune provvede all'istruttoria dell'istanza, ne analizza la conformità a quanto previsto dal presente articolo, impone le necessarie prescrizioni e rilascia la concessione edilizia. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento una misura di verifica da parte dell'ARPAV.
- 6) Il superamento dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente comporta l'assegnazione di un termine di 90 giorni per il risanamento. In caso di inottemperanza l'Autorità indicata dalla L.R. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni emanerà il provvedimento di divieto di utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.
- 7) Se necessario, il Sindaco eserciterà i poteri previsti dall'art. 50 D.Lgs. 267/00.
- 8) Per le installazioni mobili o sperimentali è necessaria la comunicazione con allegato il parere dell'ARPAV. Esse devono essere posizionate nel rispetto dei valori e parametri definiti dal presente articolo. In ogni caso, va indicata la localizzazione nonché la data di posizionamento dell'impianto e della sua messa in funzione, comunque per un periodo non superiore a 60 giorni.

ART. 13 - EDIFICI O COMPLESSI EDILIZI RICADENTI NELLE ZONE DEGRADATE

Le tavole di progetto del P.R.G., della serie 13.1 e 13.3, individuano, ai sensi dell'art. 27 della L.S. 457/78 ed art. 15 L.R. 61/85, le aree degradate.

Il perimetro equivale a delimitazione di ambito di intervento.

In assenza di strumento attuativo, possono essere realizzati solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo con il mantenimento dei volumi e delle destinazioni d'uso esistenti.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica ed il cambio di destinazione d'uso, è assoggettato a Piano Particolareggiato o di Recupero.

Con il Piano Particolareggiato o di recupero potranno essere definiti gli interventi, le destinazioni d'uso ammissibili con un incremento massimo del 20% della volumetria esistente.

I piani di recupero di iniziativa pubblica o privata, potranno definire la disciplina per il Piano di Recupero, la ristrutturazione, la demolizione e la ricostruzione degli immobili, e dei complessi edilizi, ricadenti nell'ambito di intervento.

Obiettivo primario è la riqualificazione ambientale, paesaggistica ed edilizia delle aree oggetto di intervento, caratterizzate da edifici obsoleti e da disordine del tessuto urbanistico.

Nella redazione dei P.P. o P.di R., dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- destinazioni d'uso ammesse come da art. 2 delle presenti Norme e nella fattispecie: residenza, servizi pubblici o di interesse pubblico, attrezzature partecipative, culturali, sociali, sanitarie, assistenziali, ricreative o sportive; attrezzature commerciali. Sono escluse attività connesse con la produzione secondaria.

ART. 14 - INTERVENTI SULL'EDIFICATO ESISTENTE

Gli edifici di valore storico, architettonico e ambientale (individuati planimetricamente) comprendono:

1° grado di protezione – edifici di valore storico e artistico

Edifici di valore storico ed artistico di cui si prevede il restauro filologico. Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro filologico.

Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", debbono garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. È obbligatorio prevedere il mantenimento degli impianti distributivi e strutturali originari e il divieto di apertura di nuovi lucernari ed abbaini sulle coperture, salvo diverse autorizzazioni dettate, nell'ambito di competenza dell'Ente preposto alla tutela, ai fini di una maggiore compatibilità delle operazioni di restauro e di risanamento igienico conservativo con l'organismo edilizio. Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico - documentale caratterizzanti il sito.

A norma dell'art. 36 della L.R. n. 11/2004, la demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.

Nelle opere di restauro, manutenzione e di costruzione dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Architettonici competente per territorio.

Nelle pertinenze vincolate è ammessa la realizzazione di impianti sportivi a cielo aperto, a condizione che gli stessi non compromettano l'oggetto e la natura del vincolo. Tali opere dovranno, nel caso di pertinenze vincolate, ottenere il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Architettonici competente per territorio.

2° grado di protezione – edifici significativi nell'impianto e loro pertinenze

Sono gli edifici e i manufatti di origine storica che hanno mantenuto gli aspetti fondamentali morfologici, tipologici e costruttivi del manufatto originario.

Il grado di protezione 2 consente di effettuare il complesso di operazioni volto a conservare gli elementi costitutivi principali dell'organismo edilizio ed in particolare tutti quegli elementi esterni di carattere morfologico, volumetrico e architettonico che si riallacciano senza contraffazioni alla cultura compositiva e costruttiva locale.

Esso comprende il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso. Prevede inoltre l'eliminazione degli elementi aggiunti avvenuti in epoca recente non integrati in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-ambientali dell'edificio.

I fronti devono essere restaurati nel pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti, con il restauro e il consolidamento degli elementi autentici, ma con l'eliminazione dei falsi stilistici aggiunti, e senza introdurre elementi imitativi di forme autentiche.

L'impianto tipologico e le strutture architettoniche devono essere mantenuti o ripristinati nel caso di interventi di manomissione. È consentita la divisione in più unità edilizie.

Sono quindi previsti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia senza demolizione. (consentita demolizione

parziale interna).

3° grado di protezione – edifici appartenenti al tessuto minore e loro pertinenze;

Sono gli edifici parzialmente degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui è possibile la ristrutturazione e la salvaguardia di una o più facciate o porzioni di facciate. Va perseguita la salvaguardia anche ripropositiva di una o più facciate o di parte di facciate se valutate con contenuti storico - ambientali.

Sono quindi previsti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione edilizia con esclusione della totale demolizione. Sono ammesse sopraelevazioni per allineamenti con i fabbricati contermini e ampliamenti in aderenza solo nei casi in cui tali interventi non snaturino i contenuti architettonici dello stesso e nel rispetto dei parametri relativi alle distanze.

4° grado di protezione – Edifici estranei al tessuto e loro pertinenze

Sono gli edifici che, avendo perso le connotazioni distributive e formali attinenti alla loro origine, o essendo risultati privi di interesse storico, artistico e/o ambientale in sede di indagine, possono essere radicalmente trasformati per meglio rispondere alle esigenze d'uso o per meglio inserirsi nel contesto urbano o nell'ambiente circostante.

Le opere ammesse sono tutte quelle che consentono la modificazione anche totale, sia interna che esterna, degli edifici esistenti.

Nel caso di permanenza, anche parziale, di elementi di interesse storico ed ambientale, compresi eventuali fronti, il progetto dovrà tendere alla loro valorizzazione.

In ogni caso dovrà essere privilegiato il ricorso a modelli insediativi consoni alla tradizione locale e i cui caratteri risultino compatibili con il tessuto di formazione storica e gli allineamenti dei fronti esistenti.

Nel caso di edifici compresi all'interno di fasce di rispetto stradali per i quali sia dimostrato che compromettono la sicurezza o la funzionalità della strada è ammessa anche la ricostruzione in posizione diversa da quella originaria. Dovrà essere concordata con il Responsabile del Procedimento la collocazione di minore impatto rispetto al contesto, il più possibile prossima ad altri edifici e agli accessi.

Nel caso sia dimostrata l'errata o non precisa delimitazione dell'unità edilizia riportata dalle planimetrie di Piano, l'individuazione corretta potrà essere fatta volta per volta, in occasione dell'intervento, dal progettista incaricato e quindi confermata dal competente organo tecnico comunale nell'ambito della istruttoria preliminare dell'atto abilitativo dell'intervento stesso.

Potrà essere rilasciato parere favorevole a condizione che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

- si dimostri la reale autonomia delle diverse parti;
- l'intervento per parti non comprometta la realizzazione di alcuna previsione di Piano;
- siano fatti salvi i diritti urbanistici della rimanente parte di Unità Edilizia;
- non siano in alcun modo compromessi elementi di pregio presenti.

Il parere sulla perimetrazione dell'unità edilizia fa parte integrante del provvedimento abilitativo.

Il tipo di intervento, nel caso di unità edilizia che comprende più corpi di fabbrica, è calibrato su quello

principale, per i corpi di fabbrica secondari, potrà essere applicato un tipo di intervento diverso previa documentazione adeguata.

ART. 14 BIS – MODALITA' PER LA DEFINIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO SUL FABBRICATO

Tenendo conto della definizione dei gradi di protezione di cui all'articolo 14, che costituisce il punto di partenza per stabilire le modalità di conservazione/trasformazione su ciascuna unità edilizia, è ammesso, ad esclusione del grado di protezione 1, di intervenire su tali modalità approfondendo e precisando il tipo di intervento a livello architettonico.

Il Piano definisce questa fase di intervento come "Progetto di Conoscenza", essa si compone degli studi ed elaborati di seguito descritti.

Uno degli elementi sui quali stabilire il grado di protezione e, quindi, il tipo di intervento è la corrispondenza dell'edificio con la tipologia originaria rispetto alla quale l'unità edilizia può essere:

- integra, se corrisponde alle caratteristiche originarie;
- trasformata in modo reversibile;
- trasformata in modo irreversibile.

È compito dell'analisi architettonica evidenziare a quale fattispecie appartiene l'unità edilizia.

È compito del progetto individuare gli interventi più opportuni per la conservazione degli elementi tipologici, per il ripristino di quelli recuperabili, per la sostituzione o reinterpretazione delle parti irreversibili.

1. Indagine diretta sul manufatto:

- Rilievo grafico: è rappresentato in grafici che contengano tutte le indicazioni di rilievo, realizzate a scala adeguata (non inferiore 1:50) e relative alle piante ai vari piani (compresa la copertura), sezioni in numero adeguato alle dimensioni dell'intervento e comunque mai inferiori a 2 (longitudinale e trasversale) e tutti i prospetti. Vanno rilevati anche tutti gli elementi connotati a scala ridotta (1:20, 1:10 o 1:2). Per una chiarezza di lettura vanno distinte le informazioni (metrico-architettoniche, da quelle morfologiche, stratigrafiche e del degrado) in tavole separate.
- Rilievo metrico ed architettonico: è il rilievo che riporta tutte le indicazioni metriche e di quota, riferenziate rispetto alla quota stradale, e testimonia lo stato dell'opera senza alcuna integrazione o ricostruzione ideale di parti o elementi mancanti. Le indicazioni vanno estese ai muri di cinta e relativi portali oltre che all'area scoperta di pertinenza. Sulla base del rilievo metrico, vanno evidenziate le strutture portanti. Nel caso di edificio facente parte di un complesso architettonico, vanno riportati a rilievo anche gli altri manufatti riproducendo almeno la sagoma delle piante e dei prospetti. Il rilievo può essere condotto secondo strumentazioni tradizionali o tecniche più avanzate quali la fotogrammetria.
- Rilievo morfologico: è costituito dall'insieme delle informazioni sulla natura e la lavorazione dei materiali, sul degrado (lacune e lesioni) sia strutturale dell'edificio che chimico dei materiali e sulle discontinuità degli intonaci e delle murature. Va condotto per parti rilevando con questo

sistema tutti gli elementi conosciuti dell'edificio: porte, finestre, colonne, balaustre, scale, cornicioni, archi, solai, strutture di copertura, ecc. e riportando poi i dati (raccolti in schede) sulle tavole d'insieme (piante, prospetti e sezioni) per essere interpretati secondo la reciproca relazione. Le citate schede di rilevazione contengono un rilievo del dettaglio a scala ridotta, fotografie ed annotazioni.

- Rilievo fotografico: è costituito dalla documentazione fotografica relazionata ai coni ottici di ripresa indicati su una planimetria di rilievo. Dovranno essere ripresi tutti i fronti dell'edificio e le pertinenze se presenti, il giardino ed almeno una foto di insieme che contestualizzi il manufatto. Ogni stanza dovrà avere due foto riprese in controcampo. Se sono presenti particolari di interesse dovranno essere documentati con foto di dettaglio.
- Indagine stratigrafica: cronologicamente viene realizzata dopo la registrazione dei dati archivistici e di quanto è emerso da queste fonti. Dato il suo carattere invasivo va predisposto un piano delle protezioni e dei sondaggi in numero limitato a quei nodi murari o a superfici intonacate ove si presuppone sia possibile ritrovare trasformazioni non ancora conosciute o conferme alle ipotesi avanzate in sede di indagine archivistica. Anche in questo caso vanno redatte schede descrittive sui singoli sondaggi effettuati, analogamente a quanto fatto con le schede per l'indagine morfologica, e poi riportate in una tavola complessiva del rilevamento stratigrafico.
- Studio comparativo: è la lettura dei caratteri di stile degli elementi e delle regole compositive. Fa riferimento al corpus degli studi critici condotti dagli storici dell'architettura e del territorio sia con riferimento a figure precise di architetti, maestri d'opera, scalpellini, freschisti, ed artigiani o artisti (dove l'intervento è riconducibile) sia a scuole di riferimento, oppure anche a tradizioni locali dove non viene individuata una personalità specifica.
- Indagine sulle fonti d'archivio: è la raccolta e studio delle notizie fornite da estimi, testamenti, catasti, documenti ed iconografie.
- Lettura dei processi storici di formazione e trasformazione: è lo studio delle conformazioni storiche del manufatto, va documentato attraverso l'elaborazione di modelli (assonometrie o planimetrie) che evidenzino il suo processo evolutivo, anche in raffronto tra le varie epoche e situazioni.

2. Definizione del grado di trasformabilità e progetto di intervento

In questa fase vanno distinti gli elementi connotati e gli ambienti con carattere di omogeneità conservati e leggibili da quelle parti dove tale valenza storico-artistica e funzionale non è più riconoscibile. Si valuta in questa fase anche l'eventualità di un recupero senza che questo si configuri come un falso storico. Si valuta se gli elementi conservati o le tracce siano sufficienti per configurarlo fisicamente sia che si tratti di un particolare di dettaglio sia che si tratti di ambiente omogeneo con una estensione di questo concetto allo spazio che comprende l'edificio fino ad una scala territoriale.

Il progetto dovrà indicare gli strumenti tecnici dell'operare per la restituzione-integrazione di un'immagine compiuta (che non è necessariamente quella originaria) eventualmente distinguendo tra provvedimenti urgenti ed interventi ordinari.

Il progetto va redatto alla stessa scala di rappresentazione utilizzata per il rilievo e comprende piante ai piani, prospetti e sezioni oltre ai particolari costruttivi. Materiali e tecnologie di intervento dovranno essere compatibili con quelli originali da un punto di vista del comportamento chimico, fisico e meccanico evitando discontinuità che possano rivelarsi dannose per la conservazione nel tempo del manufatto.

In particolare gli elaborati di progetto dovranno comprendere:

- Relazione illustrativa che evidenzia: destinazione urbanistica e vincoli esistenti, legittimità delle preesistenze e la loro consistenza, modalità e tecniche d'intervento con riferimento agli elaborati grafici di progetto.
- Elaborati grafici:
 - Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata;
 - Pianta con la descrizione delle destinazioni d'uso per ciascun ambiente;
 - Individuazione con apposita simbologia di demolizioni, nuove murature, opere demolite e ricostruite, consolidamenti, rifacimenti.

Negli elaborati grafici e/o nella relazione dovranno essere chiaramente indicati i materiali, i colori e le tecniche utilizzate. Delle finiture (tinteggiature, apparato decorativo, serramenti, elementi tecnologici, recinzioni, ringhiere, pavimentazioni interne ed esterne, ecc.) devono essere rappresentate le forme, il disegno, le dimensioni.

Il progetto di conoscenza così come descritto nei commi precedenti si applica con modalità e grado di definizione diverso a seconda della qualità dell'unità edilizia, della qualità del contesto e del tipo di intervento che si vuole realizzare.

In particolare, nel caso di unità edilizie per le quali il P.I. indica grado di protezione 2 è obbligatorio sviluppare tutte le componenti del progetto di conoscenza.

Nel caso di unità edilizia per la quale il Piano indica il grado di protezione 3 sono obbligatorie almeno le seguenti fasi:

- Relazione illustrativa che evidenzia: destinazione urbanistica e vincoli esistenti, legittimità delle preesistenze e la loro consistenza, modalità e tecniche d'intervento con riferimento agli elaborati grafici di progetto;
- Rilievo metrico ed architettonico, anche in scala 1:100;
- Rilievo fotografico;
- Lettura dei processi storici di formazione e trasformazione.

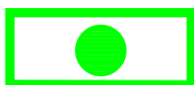
È facoltà degli uffici competenti concordare con l'interessato eventuali riduzioni o integrazioni rispetto alla documentazione richiesta. Il progetto di conoscenza è soggetto ad approvazione da parte del responsabile del servizio.

Al fine della formazione di una banca-dati aggiornata sugli edifici vincolati, almeno la documentazione fotografica e il rilievo metrico e architettonico dovranno essere forniti in formato digitale, secondo le indicazioni fornite dagli uffici.

ART. 14 TER - NORMATIVA PER LE AREE INDIVIDUATE COME “VARIANTE VERDE”

- a) Le aree individuate come “Varianti Verdi” diventano ambiti inedificabili ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n° 4/2015, private delle potenzialità edificatorie.
- b) In queste aree non è ammessa alcuna nuova trasformazione urbanistica.
- c) Queste aree mantengono la classificazione della Z.T.O. nella quale risultano inserite private della potenzialità edificatoria.
- d) I fabbricati eventualmente presenti sull’area, realizzati antecedentemente all’adozione del 1° P.I., assumono le destinazioni di cui all’art. 44 comma 1 della L.R. 11/2004.
- e) Le previsioni di cui al presente articolo devono intendersi vigenti a tempo indeterminato (a meno che non intervenga una variante urbanistica con conseguente applicazione del contributo straordinario di urbanizzazione).
- f) Il perimetro dei lotti riclassificati “Varianti Verdi” e quindi inedificabili ai sensi del presente articolo, deve intendersi come “confine” tra proprietà. L’edificazione delle aree contermini deve pertanto rispettare le distanze dai confini dalla Z.T.O. nella quale gli stessi risultano inseriti.
- g) Sulle aree rese inedificabili non è ammessa la collocazione delle aree per servizi di cui all’art. 31 L.R. 11/2004 – anche nel caso l’area fosse ricompresa all’interno di un P.U.A.. Né sono ammessi gli standard privati a parcheggio ex art. 41 sexies della L. 1150/42, ancorché non comportino trasformazioni dell’area (inghiaamenti, asfaltature, pavimentazioni ecc.).

Nuova voce nella legenda cartografica:



area resa inedificabile (Variante Verde)

ART. 15 - POTERI DI DEROGA

Il Sindaco ha facoltà di derogare alle norme del P.R.G. e di Regolamento Edilizio, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 80 della L.R. 27 Giugno 1985 n. 61.

ART. 16 - NORMA FINALE

Qualora vi fosse divergenza tra i grafici del P.R.G. a scale diverse, prevalgono le indicazioni del grafico a scala maggiore.

Se vi fosse divergenza tra i grafici e misure o dati contenuti nelle presenti norme, prevalgono le indicazioni delle norme di attuazione.

Sono abrogate le norme comunali contrarie o comunque incompatibili con le presenti disposizioni o che disciplinano diversamente lo stesso oggetto.

L’indicazione del limite del “vincolo indiretto” previsto a tutela paesaggistica dei corsi d’acqua deve ritenersi meramente eventuale e condizionata all’esistenza in concreto di tale vincolo.

ART. 17 - MISURE DI SALVAGUARDIA

Dalla data di adozione a quella di entrata in vigore delle presenti N.T.A. le normali misure di salvaguardia sono obbligatorie.

ART. 18 - VALIDITÀ DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E DELLE CONCESSIONI EDILIZIE APPROVATE IN DATA ANTERIORE ALLE PRESENTI N.T.A.

L'entrata in vigore (art. 51 della L.R. 61/85) della presente variante al P.R.G. comporta la decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi e dei progetti edilizi approvati che contrastano, o per le parti che contrastano con la variante stessa.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le presenti N.T.A. entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 20 - NORME ABROGATE

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate, contrarie od incompatibili con le presenti norme.

ART. 21 - NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino o integrino disposizioni legislative esplicitamente citate nelle N.T.A., costituisce automatica modifica od integrazione dei riferimenti legislativi citati negli articoli delle presenti norme.

REPERTORIO NORMATIVO

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDARI A	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		

CAPOLUOGO	A	1	RESIDENZIALE								X		artt. 2 - 3	
CAPOLUOGO	A	2	RESIDENZIALE								X		artt. 2 - 3	
CAPOLUOGO	A	3	RESIDENZIALE						2.000		X		artt. 2 - 3	

CAPOLUOGO	C1	1	RESIDENZIALE		1,50					9,60	X		artt. 2 - 4	zona di degrado
S.MICHELE	C1	2	RESIDENZIALE		1,50					9,60	X		artt. 2 - 4	zona di degrado
S.MICHELE	C1	3	RESIDENZIALE		1,50					9,60	X		artt. 2 - 4	
S.MICHELE	C1	4	RESIDENZIALE		1,50					9,60	X		artt. 2 - 4	
CAPOLUOGO	C1	5	RESIDENZIALE		1,50					9,60	X		artt. 2 - 4	
CAPOLUOGO	C1	6	RESIDENZIALE		1,50					9,60	X		artt. 2 - 4	
CAPOLUOGO	C1	7	RESIDENZIALE		1,50					9,60	X		artt. 2 - 4	
S.EUFEMIA	C1	8	RESIDENZIALE		1,50					9,60	X		artt. 2 - 4	
S.EUFEMIA	C1	9	RESIDENZIALE		1,50					9,60	X		artt. 2 - 4	

S.MICHELE	C1.1	1	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	2	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	3	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	4	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	5	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	6	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	7	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	8	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	9	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	10	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	11	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	12	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	13	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	14	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	15	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		

S.MICHELE	C1.1	16	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	17	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	18	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	19	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	20	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	21	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	22	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	23	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	24	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	25	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	26	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	27	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	28	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	29	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	30	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	31	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	32	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	33	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	34	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	35	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	36	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	37	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	38	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	39	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	40	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	41	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	42	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	Con D.C.C. n. 17 del 30.04.2022 – Variante n. 4 al P.I. – lotto libero 800 mc – istanza prot. n. 375 del 13.01.2021
CAPOLUOGO	C1.1	43	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	44	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	45	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	46	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		
CAPOLUOGO	C1.1	47	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	48	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	49	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	50	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	51	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	Con D.C.C. n. 17 del 30.04.2022 – Variante n. 4 al P.I. – lotto libero 800 mc
CAPOLUOGO	C1.1	52	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	53	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
CAPOLUOGO	C1.1	54	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	55	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	56	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	57	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	58	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	59	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	60	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	61	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	62	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	63	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	64	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	65	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	67	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.1	68	RESIDENZIALE							8,50	X		Artt. 2 – 5.1	
S.MICHELE	C1.1	70	RESIDENZIALE							8,50	X		Artt. 2 – 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	71	RESIDENZIALE							8,50	X		Artt. 2 – 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	72	RESIDENZIALE							8,50	X		Artt. 2 – 5.1	
S.MICHELE	C1.1	74	RESIDENZIALE							8,50	X		Artt. 2 – 5.1	
S.MICHELE	C1.1	75	RESIDENZIALE							8,50	X		Artt. 2 – 5.1	
S.MICHELE	C1.1	75a	RESIDENZIALE											Volume esistente (nessuna nuova capacità edificatoria)
S.EUFEMIA	C1.1	76	RESIDENZIALE						1.800	9,00	X		artt. 2 - 5.1	
S.EUFEMIA	C1.1	77	RESIDENZIALE						600	esist.	X		artt. 2 - 5.1	VEDI PIRUEA "Borgo le Serre" - l'attuazione degli interventi è subordinata al recepimento nel PUA (PIRUEA Borgo Le Serre) delle previsioni necessarie alla ricollocazione delle dotazioni territoriali a standard (verde pubblico di mq. 110)

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		

CAPOLUOGO	C1.1	78	RESIDENZIALE							8,50	X		artt. 2 - 5.1	
S.MICHELE	C1.2	1	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	2	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	3	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	4	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	5	RESIDENZIALE					3.500		8,50		X	artt. 2 - 5.2	La nuova zona dovrà essere attuata a mezzo SUA (DGR 09.03.01 n° 593),
S.MICHELE	C1.2	6	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	7	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	Accorpata nella C1.1. n. 17
S.MICHELE	C1.2	8	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	Accorpata nella C1.1. n. 17
S.MICHELE	C1.2	9	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	10	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	11	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	12	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	13	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	14	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	15	RESIDENZIALE					800		8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	15a	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	16	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	17	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	18	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	19	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	20	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	21	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	22	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	23	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	24	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	25	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	26	RESIDENZIALE					830		8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	27	RESIDENZIALE		1,00					8,50		X	artt. 2 - 5.2	

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		
CAPOLUOGO	C1.2	28	RESIDENZIALE					990		8,50	X		artt. 2 - 5.2	Volumetria predeterminata di mc 990 sull'intera ZTO. Non è applicabile l'indice di edificabilità fondiaria di cui all'art. 5.2 delle NTA.
CAPOLUOGO	C1.2	29	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	31	RESIDENZIALE		1,00					8,50		X	artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	32	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	32a	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	Priva di capacità edificatoria
CAPOLUOGO	C1.2	33	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	34	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	35	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	37	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	38	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	39	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	40	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
CAPOLUOGO	C1.2	41	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.EUFEMIA	C1.2	42	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.EUFEMIA	C1.2	43	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.EUFEMIA	C1.2	44	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.EUFEMIA	C1.2	45	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	L'edificazione dovrà comunque rispettare le distanze dalle strade (DGR 09.03.01 n° 593).
S.EUFEMIA	C1.2	46	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	L'edificazione dovrà comunque rispettare le distanze dalle strade (DGR 09.03.01 n° 593).
S.EUFEMIA	C1.2	47	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.EUFEMIA	C1.2	48	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.EUFEMIA	C1.2	49	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.EUFEMIA	C1.2	50	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	51	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	53	RESIDENZIALE		-				2.200	8,50	X		artt. 2 - 5.2	Volumetria predeterminata di mc. 2200 sull'intera ZTO. Non è applicabile l'indice di edificabilità fondiaria di cui all'art. 5.2 delle NTA.
CAPOLUOGO	C1.2	54	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	55	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		

S.EUFEMIA	C1.2	56	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	57	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	58	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	59	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	60	RESIDENZIALE						1.747	8,50	X		artt. 2 - 5.2	Volumetria predeterminata di mc 1.747 sull'intera ZTO. Non è applicabile l'indice di edificabilità fondiaria di cui all'art. 5.2 delle NTA.
S.MICHELE	C1.2	61	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	62	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	63	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	64	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	
S.MICHELE	C1.2	65	RESIDENZIALE						1.200	8,50	X		artt. 2 - 5.2	Volumetria predeterminata di mc. 1200 compreso volume esistente sull'intera ZTO. Non è applicabile l'indice di edificabilità fondiaria di cui all'art. 5.2 delle NTA.
S.MICHELE	C1.2	66	RESIDENZIALE					2.400		8,50	X		artt. 2 - 5.2	Volumetria predeterminata di mc. 2400 sull'intera ZTO. Non è applicabile l'indice di edificabilità fondiaria di cui all'art. 5.2 delle NTA. Intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell' art. 28 bis del DPR 380/2001 per la realizzazione delle aree a servizi primarie
CAPOLUOGO	C1.2	67a	RESIDENZIALE		1,00					8,50	X		artt. 2 - 5.2	Intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell' art. 28 bis del DPR 380/2001 per la realizzazione delle aree a servizi primarie

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		

S.MICHELE	C1.2	67b	RESIDENZIALE						1.200	8,50	X		artt. 2 - 5.2	Volumetria predeterminata di mc 1200 sull'intera ZTO comprensiva del volume esistente da demolire. Non è applicabile l'indice di edificabilità fondiaria di cui all'art. 5.2 delle NTA. Intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato e/o atto d'obbligo ai sensi dell'art. 28 bis del DPR 380/2001 per: cessione gratuita al Comune dell'area per viabilità sul lato est e sul lato sud del lotto come indicato nelle tavole del PI in scala 1:2.000 contestualmente al rilascio del P.d.C.; impegno a concorrere per quota parte alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e cessione gratuita al Comune delle stesse, in sede di piano attuativo a seguito della previsione nel PI di trasformazione dell'area a sud.
S.MICHELE	C1.2	A	RESIDENZIALE						5.000	8,70			artt. 2 - 5.2	Vedi PIRUEA " Campo della Fratte" (D.C.C. n° 24 del 16.05.07)
CAPOLUOGO	C1.3	2	RESIDENZIALE						5.000	10,00		X	artt. 2 - 5.3	
CAPOLUOGO	C1.3	3	RESIDENZIALE						5.000	10,00		X	artt. 2 - 5.3	Sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione o ampliamento con una volumetria massima predefinita di 5.000 mc compreso l'esistente. Pertanto si dichiara l'area degradata da assoggettare a Piano di Recupero (DGR 09.03.01 n° 593).
CAPOLUOGO	C1.3	4	RESIDENZIALE						5.000	10,00	X		artt. 2 - 5.3	
S.EUFEMIA	C1.3	5	RESIDENZIALE						5.000	10,00		X	artt. 2 - 5.3	
S.EUFEMIA	C1.3	6	RESIDENZIALE						5.000	10,00	X		artt. 2 - 5.3	
S.MICHELE	C1.3	7	RESIDENZIALE						5.100	10,00			artt. 2 - 5.3	VEDI PIRUEA "La Meridiana" (D.C.C. n° 11 del 07.03.07)
	C1.4	1	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	2	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		

	C1.4	3	RESIDENZIALE				2.400			6,50	X		artt. 2 - 5.4	VEDI PIRUEA "Straelle" (approvazione definitiva ai sensi art. 46 L.R. 61/85 con DGR n° 19 del 23.01.07)
	C1.4	4	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	5	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	6	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	7	RESIDENZIALE				2.400			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	8	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	9	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	10	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	11	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	12	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	13	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	14	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	15	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	16	RESIDENZIALE				1.600			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	17	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	18	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	19	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	20	RESIDENZIALE				2.400			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	21	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	22	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	23	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	24	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	25	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	26	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	27	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	28	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	29	RESIDENZIALE				1.600			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	30	RESIDENZIALE				1.600			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	31	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	32	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		
	C1.4	33	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	34	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	35	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	36	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	37	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	38	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	39	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	40	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	41	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	42	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	43	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	44	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	45	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	46	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	47	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	48	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	49	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	50	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	51	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	52	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	53	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	54	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	55	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	56	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	57	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	58	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	59	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	60	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	61	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	62	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	63	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	63a	RESIDENZIALE											Volume esistente (nessuna nuova capacità edificatoria)

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIAIRIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		
	C1.4	64	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	65	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	66	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	67	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	68	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	69	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	70	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	71	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	72	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	73	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	74	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	75	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	76	RESIDENZIALE				1.600			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	77	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	78	RESIDENZIALE				2.400			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	79	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	80	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	81	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	82	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	83	RESIDENZIALE				800			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	84	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	85	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	86	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	87	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	88	RESIDENZIALE				500			6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	89	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	90	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	91	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
	C1.4	92	RESIDENZIALE							6,50	X		artt. 2 - 5.4	
S.MICHELE	C2.2	1	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		
S.MICHELE	C2.2	2	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	3	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	4	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	5	RESIDENZIALE						5.000	8,50		X	artt. 2 - 6.2	Obbligo di approvazione di uno SUA che comprenda tutta l'area residenziale con esclusioni dell'attigua zona attrezzata per parco, gioco e sport; pur tuttavia se il Comune rileva che nella zona siano già presenti le principali opere di urbanizzazione 1° e 2° potrà eseguire la procedura di legge vigente ai sensi della L.R. 61/85 (DCC 12.08.1999 n° 42).
S.MICHELE	C2.2	6	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	Vista la ristrettezza della sezione viaria di accesso alla nuova zona posta a est si raccomanda che la progettazione dei due attuativi prevedano una correlazione fra viabilità come riportato nelle tavole al 2000 di PRG (DGR 09.03.01 n° 593).
S.MICHELE	C2.2	7	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	8	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	9	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	10	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	11	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
CAPOLUOGO	C2.2	13	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
CAPOLUOGO	C2.2	15	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
CAPOLUOGO	C2.2	16	RESIDENZIALE						9.600	8,50		X	artt. 2 - 6.2	Vedi PP Capoluogo e PIRUEA "Decumano"
CAPOLUOGO	C2.2	16A	RESIDENZIALE						4.800	8,50		X	artt. 2 - 6.2	Vedi PP Capoluogo e PIRUEA "Decumano"
S.EUFEMIA	C2.2	17	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	E' da prevedere il rispetto dalla viabilità comunale (DGR 09.03.01 n° 593).
S.EUFEMIA	C2.2	18	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.EUFEMIA	C2.2	19	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.EUFEMIA	C2.2	20	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.EUFEMIA	C2.2	21	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.EUFEMIA	C2.2	22	RESIDENZIALE	1,27						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.EUFEMIA	C2.2	23	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		

S.EUFEMIA	C2.2	24	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	Si prescrive l'inserimento a sud della fascia di rispetto di 20 m dalla Strada Provinciale, via Desman, inoltre è vietato realizzare su detta arteria nuovi accessi; questi dovranno avvenire dalla viabilità interna come indicato dalla tavola al 2000 (DGR 09.03.01 n° 593) .
S.MICHELE	C2.2	25	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	26a	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	26b	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	27a	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	Con la variante n. 4 l'indice è ridotto a 0,5 e si attua con PdCconvenzionato
S.MICHELE	C2.2	27b	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	28	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	28a	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.EUFEMIA	C2.2	29	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	La viabilità evidenziata è indicativa e verrà evidenziata in sede di PUA a seguito della presentazione delle opere di urbanizzazione.
S.EUFEMIA	C2.2	29b	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	Stralciata con la variante n. 6 al P.I.
S.EUFEMIA	C2.2	30	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	A	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	31a	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.EUFEMIA	C2.2	31b	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	

CAPOLUOGO	C2.2	32	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	Artt. 2 – 6.2	In sede di predisposizione dello strumento urbanistico attuativo: 1. sia prestata estrema cura all'inserimento della nuova porzione di insediamento nell'ambito, con specifica attenzione agli allineamenti (che dovranno essere coerenti con il graticolato) 2. gli standard dovranno essere concentrati sui lati est e nord dell'ambito, lungo i quali dovrà essere consolidato ed ampliato il filare alberato esistente, con essenze autoctone di alto fusto ed elementi arbustivi, a chiusura dell'insediamento verso il lato campagna, secondo l'indicazione grafica riportata nella tavola 13.3.1.B 3. i parcheggi dovranno essere alberati e pavimentati con materiali drenanti, possibilmente di tipo inverdito. (DGR 3453 del 07.11.2006).
-----------	------	----	--------------	------	--	--	--	--	--	------	--	---	---------------	--

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		

CAPOLUOGO	C2.2	BN8	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
CAPOLUOGO	C2.2	BN9	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
CAPOLUOGO	C2.2	BN10	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
CAPOLUOGO	C2.2	BN15	RESIDENZIALE	1,00						8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.EUFEMIA	C2.2	33	RESIDENZIALE						13.500	8,50		X	artt. 2 - 6.2	VEDI PIRUEA "Borgo le Serre" - l'attuazione degli interventi è subordinata al recepimento nel PUA (PIRUEA Borgo Le Serre) delle previsioni necessarie alla ricollocazione delle dotazioni territoriali a standard delle zone C1.1/76 e C1.1/77 (parcheggio di mq. 567 e verde di mq. 110)
STRAELLE	C2.2	34	RESIDENZIALE						11.655,50			X	artt. 2 - 6.2	VEDI PIRUEA "Straelle" (approvazione definitiva ai sensi art. 46 L.R. 61/85 con DGR n° 19 del 23.01.07)
S.MICHELE	C2.2	35	RESIDENZIALE						6.000			X	artt. 2 - 6.2	Vedi PIRUEA "Bastianello" (D.C.C. n° 10 del 07.03.07)
CAPOLUOGO	C2.2	36	RESIDENZIALE						10.500			X	artt. 2 - 6.2	Vedi PIRUEA "Tonello" (D.C.C. n° 10 del 07.03.07)
S.MICHELE	C2.2	37	RESIDENZIALE						2.870	8,50		X	artt. 2 - 6.2	
S.MICHELE	C2.2	A	RESIDENZIALE						3.100			X	artt. 2 - 6.2	VEDIPIRUEA " Caminetto Sud" (D.C.C. n° 24 del 16.05.07)
S.MICHELE	C2.2	37a	RESIDENZIALE						9.589	8,50		X	Art. 2 – 6.2	Accordo P.P. Variante n. 4

CAPOLUOGO	C2.2S	1	RESIDENZIALE	1,90						8,50		X	artt. 2 - 6.3	Densità territoriale 1,9 Mc/mq prevista con accoglimento oss. N° 28 var. generale (DGR 13.03.90 n°1400)
-----------	-------	---	--------------	------	--	--	--	--	--	------	--	---	---------------	---

CAPOLUOGO	D1	1	PRODUTTIVA DA BLOCCARE										art. 7.1	
-----------	----	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

ZONA IND.	D1c	1	PRODUTTIVA					60%					art.	Parte ricadente nel PIRUEA "Styling" (D.C.C. n° 11 del 07.03.07)
ZONA IND.	D1c	2	PRODUTTIVA					60%					art.	
ZONA IND.	D1c	3	PRODUTTIVA					50%					art.	

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		

ZONA IND.	D1c	4	PRODUTTIVA			50%					X		art. 7.2	DGC n° 44 del 15/04/2013 Si prescrive un limite di inedificabilità di mt. 60 lungo la viabilità ad ovest. Visto l'ambito di interesse archeologico va ribadito il già imposto obbligo di indagine archeologica preventiva a qualsiasi intervento di trasformazione territoriale delle aree interessate. Per una migliore conservazione dell'area archeologica si prescrive: che lo strumento attuativo preveda sia lungo il corso d'acqua e da questo al sito archeologico una viabilità pedonale; lungo detto percorso sia studiata la distribuzione delle aree a servizio; sui lotti cofinanti sia prevista una fascia di rispetto delle dimensioni minime di mt. 5 dalla zona a verde attrezzato al fine di vietare la realizzazione di recinzioni a confine. Nelle norme dello SUA dovranno essere recepite le prescrizioni del Consorzio di Bonifica "Sinistra Medio Brenta" (art. 7 bis delle NTA) - (DGR 593 del 09.03.2001).
-----------	-----	---	------------	--	--	-----	--	--	--	--	---	--	----------	--

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		

ZONA IND.	D1e	1	INDUSTRIALE COMMERCIALE DIREZIONALE			60%				10,00		X	art. 7.3	Si prescrive un limite di inedificabilità di mt. 60 lungo la viabilità ad ovest. Visto l'ambito di interesse archeologico va ribadito il già imposto obbligo di indagine archeologica preventiva a qualsiasi intervento di trasformazione territoriale delle aree interessate. Per una migliore conservazione dell'area archeologica si prescrive: che lo strumento attuativo preveda sia lungo il corso d'acqua e da questo al sito archeologico una viabilità pedonale; lungo detto percorso sia studiata la distribuzione delle aree a servizio; sui lotti confinanti sia prevista una fascia di rispetto delle dimensioni minime di mt. 5 dalla zona a verde attrezzato al fine di vietare la realizzazione di recinzioni a confine. Nelle norme dello SUA dovranno essere recepite le prescrizioni del Consorzio di Bonifica "Sinistra Medio Brenta" (art. 7 bis delle NTA) - (DGR 593 del 09.03.2001).
ZONA IND.	D1e	2	INDUSTRIALE COMMERCIALE DIREZIONALE			60%				10,00		X	art. 7.3	Deve essere adeguatamente attrezzato l'ingresso viario in Via Olmo. Le aree a verde di pertinenza dello strumento attuativo devono essere ubicate in fregio allo scolo consortile (DGR 23.12.96 n° 6079),
ZONA IND.	D1e	3	INDUSTRIALE COMMERCIALE DIREZIONALE			60%				10,00		X	art. 7.3	
ZONA IND.	D1e	4	INDUSTRIALE COMMERCIALE DIREZIONALE			60%				10,00		X	art. 7.3	
ZONA IND.	D1e	5	INDUSTRIALE COMMERCIALE DIREZIONALE			60%				10,00		X	art. 7.3	VEDI PIRUEA "Metal's"
ZONA IND.	D1e	6	INDUSTRIALE COMMERCIALE DIREZIONALE			60%				10,00		X	art. 7.3	VEDI PIRUEA "Metal's"

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		

S.MICHELE	D2c	1	COMMERCIALE			60%					X		art. 7.4	
CAPOLUOGO	D2c	2	COMMERCIALE			60%					X		art. 7.4	

CAPOLUOGO	D2e	1	COMMERCIALE			60%				10,00	X		art. 7.4	
CAPOLUOGO	D2e	2	COMMERCIALE			60%				10,00	X		art. 7.4	

ZONA IND.	D3	1	TURISTICO RICETTIVA / COMMERCIALE / DIREZIONALE			25%						X	art. 7.8	Fascia di rispetto stradale di mt. 60 sul lato est (DGR 09.03.01 n° 593)
-----------	----	---	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	---	----------	--

S.MICHELE	D4	1	AGROINDUSTRIALE			50%				10,00	X		art. 7.5	Che tutta l'area sia oggetto di progettazione unitaria; che sia istituita una congrua fascia di rispetto (50 ml) lungo il Muson; che le aree per servizi di legge siano ubicate nella parte nord dell'area; che l'innesto su via Desman sia adeguatamente attrezzato in accordo con la Provincia; che lungo i margini O - N - E siano collocate alberature di alto fusto (essenze autoctone) atte a mascherare gli impianti. In particolare lungo il fronte sul Muson tali alberature dovranno essere aggregate a gruppi, in maniera da non configurare un filare rettilineo, utilizzando specie di alto fusto e arbustive (DGR 23.12.96 n° 6079).
	D4	2	AGROINDUSTRIALE			50%				10,00	X		art. 7.5	Fascia di rispetto stradale di mt. 10 sul lato nord (DGR 09.03.01 n° 593)
	D4	3	AGROINDUSTRIALE			50%				10,00	X		art. 7.5	
	D4	5	AGROINDUSTRIALE			50%				10,00	X		art. 7.5	
	D4	6	AGROINDUSTRIALE			50%				10,00	X		art. 7.5	
	D4	7	AGROINDUSTRIALE			50%				10,00	X		art. 7.5	
	D4	8	AGROINDUSTRIALE			50%				10,00		X	art. 7.5	Obbligo strumento urbanistico attuativo (DGR 12.02.08 n° 429) Straiciata con la variante n. 6 al P.I.

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		

S.MICHELE	D4	9	AGROINDUSTRIALE			50%				10,00		X	art. 7.5	Obbligo strumento urbanistico attuativo (DGR 12.02.08 n° 429)
	D4	10	AGROINDUSTRIALE			50%				10,00		X	art. 7.5	Obbligo strumento urbanistico attuativo (DGR 12.02.08 n° 429)

CAPOLUOGO	FC	1	SERVIZI CIVILI										art. 12	
CAPOLUOGO	FC	2	SERVIZI CIVILI									X	art. 12	VOLUME PREVISTO: Vedi osservazione n° 6 parzialmente accolta da D.C.C. n. 6 del 07.04.93
CAPOLUOGO	FC	3	SERVIZI CIVILI									X	art. 12	Vedi PP Capoluogo e PIRUEA "Decumano"
CAPOLUOGO	FC	4	SERVIZI CIVILI										art. 12	
CAPOLUOGO	FC	5	SERVIZI CIVILI										art. 12	
FAVARIEGO	FC	6	SERVIZI CIVILI										art. 12	
	FC	7	SERVIZI CIVILI										art. 12	

S.MICHELE	FS	1	VERDE PUBBLICO										art. 12	Vedi PIRUEA " Campo della Fratte" (D.C.C. n° 24 del 16.05.07)
S.MICHELE	FS	2	VERDE PUBBLICO									X	art. 12	
S.MICHELE	FS	3	VERDE PUBBLICO										art. 12	
S.MICHELE	FS	4	VERDE PUBBLICO										art. 12	
S.MICHELE	FS	5	VERDE PUBBLICO									X	art. 12	
S.MICHELE	FS	6	VERDE PUBBLICO										art. 12	
S.MICHELE	FS	7	VERDE PUBBLICO									X	art. 12	
STRAELLE	FS	9	VERDE PUBBLICO										art. 12	VEDI PIRUEA "Straelle" (approvazione definitiva ai sensi art. 46 L.R. 61/85 con DGR n° 19 del 23.01.07)
ZONA IND.	FS	10	VERDE PUBBLICO										art. 12	Oltre alle prescrizioni riportate nella variante per la Z.I., (vedi zona D1e/1 a nord) si puntualizza che l'area non potrà che essere sistemata a verde senza strutture o opere di scavo, eventuali opere dovranno essere regolate e concordate con la Sovrintendenza competente (DGR 593 del 09.03.2001).
CAPOLUOGO	FS	11	VERDE PUBBLICO										art. 12	
CAPOLUOGO	FS	12	VERDE PUBBLICO										art. 12	

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		
CAPOLUOGO	FS	13	VERDE PUBBLICO									X	art. 12	
CAPOLUOGO	FS	14	VERDE PUBBLICO									X	art. 12	Vedi PP Capoluogo e PIRUEA "Decumano"
CAPOLUOGO	FS	15	VERDE PUBBLICO									X	art. 12	
CAPOLUOGO	FS	18	VERDE PUBBLICO										art. 12	Vedi PIRUEA "Styling" (D.C.C. n° 11 del 07.03.07)
CAPOLUOGO	FS	19	VERDE PUBBLICO										art. 12	
CAPOLUOGO	FS	20	VERDE PUBBLICO										art. 12	
CAPOLUOGO	FS	21	VERDE PUBBLICO										art. 12	
CARBONARA	FS	22	VERDE PUBBLICO										art. 12	
CAPOLUOGO	FS	23	VERDE PUBBLICO										art. 12	parte ricadente nel PIRUEA "Tonello" (D.C.C. n° 10 del 07.03.07)
FAVARIEGO	FS	24	VERDE PUBBLICO										art. 12	
FAVARIEGO	FS	25	VERDE PUBBLICO										art. 12	
S.EUFEMIA	FS	26	VERDE PUBBLICO										art. 12	
S.EUFEMIA	FS	27	VERDE PUBBLICO										art. 12	
S.EUFEMIA	FS	28	VERDE PUBBLICO										art. 12	
RONCHI	FS	29	VERDE PUBBLICO										art. 12	
S.MICHELE	FS	30	VERDE PUBBLICO										art. 12	Vedi PIRUEA "Bastianello" (D.C.C. n° 10 del 07.03.07)
S.MICHELE	FS	31	VERDE PUBBLICO										art. 12	
S.MICHELE	FS	32	VERDE PUBBLICO										art. 12	
S.EUFEMIA	FS	33a	VERDE PUBBLICO										art. 12	
S.EUFEMIA	FS	33b	VERDE PUBBLICO										art. 12	
CAPOLUOGO	FS	34	VERDE PUBBLICO									X	art. 12	
CAPOLUOGO	FS	35	VERDE PUBBLICO									X	art. 12	
S.EUFEMIA	FS	36	VERDE PUBBLICO										art. 12	VEDI PIRUEA "Borgo le Serre"
ZONA IND.	FS	37	VERDE PUBBLICO										art. 12	VEDI PIRUEA "Borgo le Serre"
STRAELLE	FS	38	VERDE PUBBLICO										art. 12	VEDI PIRUEA "Straelle" (approvazione definitiva ai sensi art. 46 L.R. 61/85 con DGR n° 19 del 23.01.07)
S.MICHELE	FS	39	VERDE PUBBLICO										art. 12	
S.MICHELE	FR	1	SERVIZI RELIGIOSI										art. 12	
S.MICHELE	FR	2	SERVIZI RELIGIOSI										art. 12	

LOCALITA'	TIPO ZONA	N° ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRIT.	DENSITA' FONDIARIA	INDICE DI COPERTURA	VOLUME LOTTI LIBERI	VOLUMETRIA PREDEFINITA		H. max	MODO DI ATTUAZIONE		RICHIAMO ALLE NTA	NOTE
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	MC	MC in aggiunta al volume esistente	MC compreso volume esistente	M.	DIRETTO	OBBLIGO SUA		

STRAELLE	FR	3	SERVIZI RELIGIOSI										art. 12	VEDI PIRUEA "Straelle" (approvazione definitiva ai sensi art. 46 L.R. 61/85 con DGR n° 19 del 23.01.07)
CAPOLUOGO	FR	4	SERVIZI RELIGIOSI										art. 12	
CAPOLUOGO	FR	5	SERVIZI RELIGIOSI										art. 12	
S.EUFEMIA	FR	7	SERVIZI RELIGIOSI										art. 12	

S.MICHELE	FI	1	ISTRUZIONE										art. 12	
S.MICHELE	FI	2	ISTRUZIONE										art. 12	
CAPOLUOGO	FI	3	ISTRUZIONE										art. 12	
CAPOLUOGO	FI	4	ISTRUZIONE										art. 12	
CAPOLUOGO	FI	5	ISTRUZIONE										art. 12	
S.EUFEMIA	FI	6	ISTRUZIONE										art. 12	
S.EUFEMIA	FI	7	ISTRUZIONE										art. 12	

S.MICHELE	F1	1	CIMITERO											
CAPOLUOGO	F1	2	CIMITERO											
S.EUFEMIA	F1	3	CIMITERO											

ELENCO EDIFICI TUTELATI

NUMERO EDIFICIO	LOCALITA'	CODICE SCHEDA B	GRADO DI TUTELA
1	S. MICHELE	SM/D1	4
2	S. MICHELE	SM/D28	4
3	S. MICHELE	SM/D39	4
4	S. MICHELE	SM/C8	4
5	S. MICHELE	SM/E21-22	4
7	S. MICHELE	SM/N22	4
8	S. MICHELE	SM/M2	
9	S. MICHELE	SM/M5-10	4
10	S. MICHELE	SM/O20	
11	S. MICHELE	SM/T11	3
12	S. MICHELE	SM/T8-9	4
13	S. MICHELE	SM/B19	4
14	S. MICHELE	SM/F4-6-8-9	4
15	S. MICHELE	SM/F17	4
16	S. MICHELE	SM/F34	4
17	S. MICHELE	SM/R28-29-30-34	4
18	S. MICHELE	SM/A17	4
19	S. MICHELE	SM/Q60	4
20	S. MICHELE	SM/Z19	4
21	S. MICHELE	SM/Z13	4
23	CARBONERA	SM/J3	4
24	CARBONERA	SM/K26	3
26	RONCHI	B/C61	2
27	RONCHI	B/C62	4
28	RONCHI	B/D29	4
30	BORGORICCO	B/C8	4
31	BORGORICCO	B/B22-23	4
32	BORGORICCO	B/E34	4
33	BORGORICCO	B/E43	4
34	BORGORICCO	B/B13	4
35	BORGORICCO	B/E6	4
36	BORGORICCO	B/E7	4
37	BORGORICCO	B/F26	4
39	BORGORICCO	B/G15-16-17	4
40	BORGORICCO	B/A1-2	4
41	BORGORICCO	B/H40	4
42	BORGORICCO	B/I20	4
43	BORGORICCO	B/L1	4
44	BORGORICCO	B/I1	3
45	BORGORICCO	B/I52	2
46	BORGORICCO	B/L22	4
48	BORGORICCO	B/M80	4
49	BORGORICCO	B/M68	4
50	BORGORICCO	B/M19	4
51	BORGORICCO	B/N29	4
52	BORGORICCO	B /N9	4
53	BORGORICCO	B/K27	4
54	BORGORICCO	B/K59	4
55	BORGORICCO	B/K28-29	3
56	BORGORICCO	B/R13	4
58	S. EUFEMIA	SE/F50	4
60	S. EUFEMIA	SE/G62	1
61	S. EUFEMIA	SE/G66	4
62	S. EUFEMIA	SE/A2	4
63	S. EUFEMIA	SE/H38	4

NUMERO EDIFICIO	LOCALITA'	CODICE SCHEDA B	GRADO DI TUTELA
66	S. EUFEMIA	SE/I54	4
67	S. EUFEMIA	SE/I51	4
68	S. EUFEMIA	SE/M13	4
69	S. EUFEMIA	SE/L27	4
70	S. EUFEMIA	SE/L32-33-34	3
71	S. EUFEMIA	SE/M40	4
72	S. EUFEMIA	SE/M37	4
73	S. EUFEMIA	SE/O80	4
74	S. EUFEMIA	SE/N54	4
75	S. EUFEMIA	SE/N40	4
76	S. EUFEMIA	SE/O15	4
77	S. EUFEMIA	SE/O11	4
78	S. EUFEMIA	SE/Q35	3
80	S. EUFEMIA	SE/R28-29	3
81	S. EUFEMIA	SE/S21	4
82	S. EUFEMIA	SE/Q1	4
83	S. EUFEMIA	SE/Q57-58	4
84	S. EUFEMIA	SE/Q0	4
85	S. EUFEMIA	SE/R37	4
86	S. MICHELE		3

STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI VIGENTI

N°	TIPO	DENOMINAZIONE			LOCALITA'	DESTINAZIONE	APPROVAZIONE
1	P. di L.	S. EUFEMIA			S. EUFEMIA	RESIDENZIALE	DCC N° del 25/09/79
2	P. di L.	LA BADESSA 1			S. MICHELE	RESIDENZIALE	DCC N° 128 del 11/10/82 e DCC N° 36 del 07/03/83
3	P. di L.	BELLATO			S. EUFEMIA	RESIDENZIALE	DCC N° 95 del 06/05/83
4	P. di L.	ARES 1			CAPOLUOGO	RESIDENZIALE	DCC N° 97 del 06/05/83
5	P. di L.	LA BADESSA 2			S. MICHELE	RESIDENZIALE	DCC N° 55 del 07/05/84
6	P. di L.	QUAD			S. EUFEMIA	RESIDENZIALE	DCC N° 35 del 11/06/88
7	P. di L.	BORGORICCO2 - 1° STRALCIO			ZONA INDUSTRIALE	INDUSTRIALE	DCC N° 30 del 27/05/91
8	P.P.	CAPOLUOGO E SUA VARIANTE	8ABB1	COMPARTO "A - B - B1"	CAPOLUOGO	MISTA	DCC N° 13 del 11/04/94 e DCC N° 35 del 01/07/02
			8D	COMPARTO "D"			
			8EI	COMPARTO "E" e parte "I"			
			8F	COMPARTO "F"			
			8G	COMPARTO "G"			
9	P. di L.	BORGORICCO2 - 2° STRALCIO			ZONA INDUSTRIALE	INDUSTRIALE	DCC N° 47 del 23/09/96
10	P. di L.	DEI TIGLI			S. EUFEMIA	RESIDENZIALE	DCC N° 25 del 29/09/97
11	P. di L.	BORGORICCO3 - 1° STRALCIO			ZONA INDUSTRIALE	INDUSTRIALE	DCC N° 28 del 29/09/97
12	P. di L.	ARES 2			CAPOLUOGO	RESIDENZIALE	DCC N° 293 del 22/12/97
13	P. di L.	RIVE			S. EUFEMIA	RESIDENZIALE	DCC N° 51 del 09/10/98
14	P. di L.	CASTELLARO			S. EUFEMIA	RESIDENZIALE	DCC N° 59 del 21/12/98
15	P. di L.	CARRARO			S. MICHELE	RESIDENZIALE	DCC N° 16 del 22/04/99
16	P. di R.	ABANELLA (EX CINEMA)			CAPOLUOGO	RESIDENZIALE	DCC N° 19 del 10/04/00
17	P. di L.	BORGORICCO3 - 2° STRALCIO			ZONA INDUSTRIALE	INDUSTRIALE	DCC N° 116 del 27/07/00
18	P. di L.	FRATELLI PERIN			CAPOLUOGO	RESIDENZIALE	DCC N° 47 del 30/09/00
19	P. P.	PIAZZA S. EUFEMIA			S. EUFEMIA	RESIDENZIALE	DCC N° 11 del 21/02/01
20	P. di L.	SCARDEONE			S. EUFEMIA	RESIDENZIALE	DCC N° 35 del 27/08/01
21	P. di L.	BOSCO			S. EUFEMIA	RESIDENZIALE	DCC N° 17 del 04/04/02
22	PIRUEA	DECUMANO			CAPOLUOGO		DPRV N° 40 del 11/02/05
23	PIRUEA	BORGO LE SERRE			FAVARIEGO		DPRV N° 36 del 23/02/06
24	PIRUEA	METAL'S			ZONA INDUSTRIALE		DPRV N° 257 del 15/11/06
25	PIRUEA	STRAELLE			STRAELLE		DGR N°119 del 23/01/07
26	PIRUEA	LA MERIDIANA			S. MICHELE		DCC N° 11 del 07/03/07
27	PIRUEA	STYLING			ZONA INDUSTRIALE		DCC N° 11 del 07/03/07
28	PIRUEA	BASTIANELLO			S. MICHELE		DCC N° 10 del 07/03/07
29	PIRUEA	TONELLO			CAPOLUOGO		DCC N° 10 del 07/03/07
30	PIRUEA	CAVINETTO SUD			S. MICHELE		DCC N° 24 del 16/05/07
31	PIRUEA	CAMPO DELLA FRATTA			S. MICHELE		DCC N° 24 del 16/05/07
32	PUA	BORGO DEL SOLE			STRAELLE	RESIDENZIALE	DCC N° 21 del 18/04/09

REPERTORIO SCHEDE ENF - EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA AGRICOLA

N° SK - ENF	ATO	SUPERFICIE COPERTA EDIFICIO ESISTENTE (mq)	VOLUME EDIFICIO ESISTENTE (mc)	PIANI FUORI TERRA ESISTENTI (n°)	VOLUME MASSIMO RICONVERTIBILE (mc)	PIANI FUORI TERRA DI PROGETTO (n°)	NOTE E PRESCRIZIONI
1	AG1	142	740	2	740 ad uso residenziale	2	vedi scheda
2	AG1	172	885	2	800 ad uso residenziale	2	vedi scheda
3	AG1	180	1.044	1	800 ad uso residenziale	2	vedi scheda
4	AG2	120	540	1	540 ad uso residenziale	2	Vedi analisi agronomica
6	IR2	80	240	1	240 ad uso residenziale	1	Vedi analisi agronomica

SCHEDE DI PROGETTO AI SENSI DELLA L.R. 11/87

N°	DITTA	TIPO DI LAVORAZIONE	sup. fondiaria di pertinenza attività	STATO DI FATTO			AMPLIAMENTO		TOTALE	NOTE E PRESCRIZIONI
				sup. coperta esistente	sup. lorda attività esistente		sup. coperta di progetto	sup. lorda attività di progetto	sup. coperta totale	
				mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	
1	MATTERAZZO Luciano	commercio ambulante frutta verdura, scope di saggina	3370	886	886		154 (+ camb. d'uo 136)	290	1040	
2	AGRILUCE s.r.l.	comprav. conduzione beni immobili. allev. avicoli, macellazione, comm. carni fresche e congelate, ecc.	21300	2057	2337		2337	2337	4394	
3	FASOLO Luigi	Fabb. scope di saggina. Autotrasp. cose per conto terzi	15100	1050	1050		600	600	1650	
5	SORATO Adolfo	Osteria	1100	265	265		100 al PT e P1	200	365	
8	LUISETTO Lino	Fabbricazione scope	2000	414	210		210	210	624	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
10	BOSELLO Armando	Falegname	2000	300	200		147	147	447	
11	GIACON Mario	Verniciatura e lavorazione materiale in legno	2300	237	237		218	218	455	
12	MALVESTIO Lino	Commercio al minuto generi alimentari, cancelleria, casalinghi, ecc.	2600	289	289		110	110	399	
13	SANTINON CASALINGHI S.n.c. di Santinon Lino & C.	Produzione articoli scope, cuscini, art. casalinghi per arredamento in genere	967	495	370		80	360 sopraelev. cambio uso ampl.	575	
14	GASPARINI Pio	Installazione impianti elettrici	3000	520	390		390	390	910	
15	NIERO Lucio	Sartoria e confezione camicie	2125	290	160		160	160	450	
20	CACCIN Giovanni	Fabbricazione Scope di plastica. Produzione ciabatte ed affini	2260	413	413		390	390	803	
21	BRUNELLO Giuseppe	Scopettaio ambulante	1000	240	180		80 (al PT e al P1)	160	320	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
22	BENIN Vittorio	Sarto da uomo e donna	1200	220	130		130	130	350	
24	BUGIN Silvano	Fabbro	3490	624	624		200	200	824	
25	SCANTAMBURLO Alessandro	Vendita di autoveicoli. Riparazione auto	3000	420	280		250	250	640	
26	PERON Dino	Riparazione apparecchi e materiali di riscaldamento ecc.	2000	150	150		150	150	300	
27	PERON Luciano	Comm. all'ingrosso materiale idro-termo-sanitario	2500	180	180		180	180	360	
28	NOVELLO Italo	Officina meccanica	3500	190	190		190	190	380	

N°	DITTA	TIPO DI LAVORAZIONE	sup. fondiaria di pertinenza attività	STATO DI FATTO		AMPLIAMENTO		TOTALE	NOTE E PRESCRIZIONI
				sup. coperta esistente	sup. lorda attività esistente	sup. coperta di progetto	sup. lorda attività di progetto	sup. coperta totale	
				mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	
32	C.M.P. s.a.s. di Gazzola Bruna & C.	Costruz. macchine utensili per lavorazioni varie ecc.	1600	340	340	200	200	540	
33	CREAZIONI FRANCESCA di Concolato Francesca	Addobbi, copril., colli in tela per bambini	1800	308	308	82	235	390	
35	TONELLO Antonio e Silvano S. n. c.	Falegnameria	1640	362	362	360	360	722	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
36	BIASIO S.n.c. di Biasio e Rettore	Decorazione pupazzi gomma	7000	1200	1100	1100	1100	2300	
37	FASSINA Roberto	Imbianchino	3780	250	250	250	250	500	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
38	SACCON Renzo	Falegname	2000	274	274	274	274	548	
43	PEGGION Giovanni	Commercio ingrosso macchine per falegnameria e vernici	8700	818	818	818	818	1636	
44	LAMAP di Peron e Simonato	Lavorazione materiale metallo plastico	1872	300	240	240	240	540	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
45	MARTIGNON Emanuele	Elettricista	2000	340	180	180	180	520	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
46	F.lli PAGINI Renzo, Francesco e Walter S.n.c.	Produzione di scope	5300	672	1000	1000	1000	1665	Previsione superata da SUAP "Pagini F.lli"
48	FRANCESCHI Enzo	Caseificio	1140	365	365	180	180	545	
49	CARRARO Eugenio	Idraulico	1500	102	102	102	102	204	
50	DALLA RIVA Egidio	Fabbro	800	90	90	82	82	172	
51	BENETTI Armando	Fabbro	5600	800	800	600	600	1400	
54	AGOSTINI Michele	Commercio accessori di abbigliamento e biancheria intima. Art. per cucito chincaglieria	1500	390	130	130 cambio d'uso	130	390	
55	AGOSTINI Eugenio	Lavori di muratura in genere	1700	281	281	225	225	506	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.

N°	DITTA	TIPO DI LAVORAZIONE	sup. fondiaria di pertinenza attività	STATO DI FATTO		AMPLIAMENTO		TOTALE	NOTE E PRESCRIZIONI
				sup. coperta esistente	sup. lorda attività esistente	sup. coperta di progetto	sup. lorda attività di progetto	sup. coperta totale	
				mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	
56	MICHELETTO Mara	Commercio alimentari e articoli per la pulizia della casa	1500	263	263	260	260	523	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
57	METAL TREVES di Trevisan Vanda	Carpenteria leggera	1200	128	128	57,5 (al PT e al P1)	115	186	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
58	VE.BI. S.a.s. del dr. Renzo Bazzolo & C	Fabbricazione mangimi, integratori disinfettanti, dinfestanti, ecc. per uso zootecnico	14300	2400	2335	1200	1200	3600	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
59	ARTIGIANA LAMPADARI ZARAMELLA	Confezione e produzione lampadari, accessori per bagno e oggetti in metallici non preziosi	1600	430	325	135	270	565	
60	RUFFATO Leonzio	Industria edilizia in genere	3200	756	756	750	750	1506	
64	FAVERO Pietro	Falegname	1500	430	430	412 (su 2 piani)	412	636	
65	TIPOLITO GEMMA di Pavin Gemma	Tipolitografia	2500	320	320	320	320	640	
66	CREAZIONI ZEUDY S.n.c. di Bertizzolo Ranzato Maria & C.	Confezione pupazzi	5400	830	550	500	500	1330	
67	O.M.G.B. S.d.f. di Giora Giampietro & C.	Carpenteria metallica	5000	1160	1160	1160	1160	2320	
68	MARTIGNON Sergio	Pulitore metalli	2200	600	376	350	350	950	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
69	COMACCHIO Fulvio	Falegname e edilizia in genere	2300	600	600	350	350	950	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
70	COMACCHIO Renzo	Falegnameria e lucidatura	3900	500	500	500	500	1000	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
71	FRANCESCHI Luciano	Commercio al minuto latticini, prodotti caseari e alimentari	1420	280	280	110	110	390	

N°	DITTA	TIPO DI LAVORAZIONE	sup. fondiaria di pertinenza attività	STATO DI FATTO		AMPLIAMENTO		TOTALE	NOTE E PRESCRIZIONI
				sup. coperta esistente	sup. lorda attività esistente	sup. coperta di progetto	sup. lorda attività di progetto	sup. coperta totale	
			mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	
72	F.lli MONTAGNI S.r.l.	Lavorazione e commercio steli di saggina e fibre vegetali e sintetiche	3000	480	480	480	480	960	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
74	2C di Carniato Raffaele ed Angelo	Pulitura e montaggio lampadari	1160	118	118	118	118	236	
75	GESUATO Sergio	Marmista pavimentatore	565	43	43	43	43	86	
76	RAGAZZO S.n.c. di Ragazzo Angelo & C.	Esecuzione di opere stradali, scavi e movimento terra	5540	570	570	570	570	1140	La scheda comprende due distinti ambiti di pertinenza
77	PANIZZON Elio	Impresa edile	1650	300	180	180	180	480	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'attività n° 77 potrà ampliarsi di mq. 119 sup. esistente prima dell'ampliamento ai sensi della L.R. n° 1/1972, così come appurato presso l'ufficio tecnico comunale.
78	SILVESTRI Fedro e SILVESTRI Camillo	Commercio ambulante confezioni abbigliamento	6170	600	316	300	300	900	
79	PERIN F.lli S.n.C.	Impresa Edile	4620	490	490	270	270	760	
81	F.lli PAGINI Renzo, Francesco e Walter S.n.c.	Produzione di scope	21000	3220	3220	3220	3220	6440	Previsione superata da SUAP "Pagini Francesco e Valter"
82	RETTORE RENATO	Carrozzeria, riparazione	4981	1140	1120	1044	1044	2184	
84	PENAZZATO VITTORIO s.n.c.	Commercio al minuto di casalinghi, biciclette, motocicli, giocattoli, colori ecc	960	320	404	25	141	345	
85	COLORIFICIO "M" S.EUFEMIA dei F.lli VECCHIATO s.n.c.	Produzione di prodotti murari e posa in opera degli stessi materiali prodotti	5990	1792	1792	1040	1040	2832	
86	CONFEZIONI GLORIA di Pinton Gloria	Laboratorio confezioni	1105	97	106	90	90	187	
87	FAVARO S.r.l.	Produzione commerciale nel settore dell'abbigliamento	2720	228	132	132	132	360	
88	G. EMME S.r.l.	Ristorante - pizzeria 'Antico focolare'	2000	182	182	172	172	354	
89	FASSINA Rino	Edilizia in genere	2992	628	563	185	372	813	
90	MACELLO GARZARO di GARZARO Lino & C. s.n.c.	Macello	8739	1381	1381	25	596 (546 da ristrutturare)	1406	
91	BUGIN MARIO	Officina meccanica	1252	241	241	240	240	481	
92	GATTO Raffaello	Fabbricazione scope	1700	602	557	Ristrutturazione	226,5	602	
93	LED & C.O. Srl - BARISON Sergio e Mario	Produzione mobili	3520	1000	1000	600	600	1600	
95	GIACOMETTI Adelino	Commercio ambulante di accessori per abbigliamento e biancheria	2550	710	580		830	710	

N°	DITTA	TIPO DI LAVORAZIONE	sup. fondiaria di pertinenza attività	STATO DI FATTO		AMPLIAMENTO		TOTALE	NOTE E PRESCRIZIONI
				sup. coperta esistente	sup. lorda attività esistente	sup. coperta di progetto	sup. lorda attività di progetto	sup. coperta totale	
				mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	
96	NOVELLO Danilo	Lavori agricoli con mezzi meccanici per conto di terzi	1160	119	119	119	119	238	
17*	TONAZZO Gilberto	Bar - Trattoria - Negozio alimentari	1500	650	510		1010	650	
18*	S.L. DI SILVESTRI Luciano & C. s.n.c.	Vendita e deposito di minuteria metallica, grigliati, lamiera, ecc.	2180	204	204	168	168	372	(DGR 24.7.91 n° 4195) L'ampliamento è subordinato alla ristrutturazione di tutti i volumi della ditta, al fine di demolire i manufatti fatiscenti o realizzati con materiali precari e di garantire un intervento che si integri con l'esistente nel rispetto delle tipologie, delle altezze, degli allineamenti, dei materiali e dei colori.
19*	CA.BO. s.n.c. di Bragagnolo Olindo & C.	Costruz. stampi, stampaggio, tornitura costruzione macchinari industriali	1590	250	250	250	250	500	
20*	O.M.S. di SCANTAMBURLO A. e C. s.n.c.	costruzione carpenteria metallica, stampaggio e lavori affini	6430	680	680	680	680	1360	
22*	BORGOLOTTO Lucia	Produzione in proprio per conto di terzi di manici in legno	3700	716	625	300	300	1016	
23*	CAGNIN Mario	Falegname	6533	1157	939	780	780	1937	

SCHEDE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 30 L.R. 61/85

Per tutte le schede approvate, in sede di rilascio della CE dovrà essere convenzionato l'uso pubblico delle aree a servizi che non dovranno essere inferiori al 10% della superficie del lotto di pertinenza dell'attività.

N°	DITTA	ATTIVITA'	TIPO ATTIVITA'	STATO DI FATTO	PROGETTO AMPLIAMENTO	NOTE E PRESCRIZIONI
2	MERLO SCAVI S.N.C.	SCAVI OPERE STRADALI OPERE EDILI	ARTIGIANALE	SC mq 715	mq 765	Previsione superata da SUAP "Merlo srl"
3	PUNTO MODA E ARREDO GALLO BRUNO DI GALLO GIOVANNA E C. S.N.C.	ARREDO CASA E ABBIGLIAMENTO	COMMERCIALE	SC mq 205	mq 170	
4	GALLO S.N.C. DI GALLO RODOLFO E STEFANO	LAVORAZIONE ARTIGIANALE ALLUMINIO E FERRO	ARTIGIANALE	SC mq 976	mq 200	(D.G.R. 9.2.01 n° 276) L'ampliamento è ammissibile solo in zona E3 ed in adiacenza del fabbricato esistente. Il progetto dovrà prevedere una puntuale sistemazione dell'area scoperta che non dovrà essere impermeabilizzata; l'eventuale recinzione potrà essere in rete metallica con addossata una siepe sempreverde.
6	R.G.L. S.N.C. DEI F.LLI ROCCO	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE IMPIANTI IDRO - TERMO - SANITARI	ARTIGIANALE	SC mq 514	mq 514	(D.G.R. 9.2.01 n° 276) L'ampliamento è ammissibile solo in zona E3 ed in adiacenza del fabbricato esistente.
7	BORDIN EMANUELE DI BORDIN GIOVANNI E F.LLI S.N.C.	COMMERCIO AL MINUTO ABBIGLIAMENTO, FILATI	COMMERCIALE	SC mq 475	mq 126	
8	FASSINA ARMANDO DI FASSINA ALBERTO & C. S.N.C.	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL MINUTO DI MATERIALE DA COSTRUZIONE	COMMERCIALE	SC mq 1320	mq 1100	
9	FAVARO S.R.L.	COMMERCIO ABBIGLIAMENTO E TESSILE	COMMERCIALE	SC mq 1000	1) mq 240 produttivi 2)mq 150 residenziali	1) ACCOLTA (D.G.R. 9.2.01 n° 276) 2)RESPINTA, contrasta con l'art. 30 LR 61/85 (D.G.R. 9.2.01 n° 276)
10	GALDIOLO GIACOMO S.A.S. DI GALDIOLO GIUSEPPE & C.	COMMERCIO AL MINUTO GENERI VARI, ELETTRODOMESTICI, MOBILI, ECC.	COMMERCIALE	SC mq 271	mq 137	
11	MARCON FRANCESCO - ZETA CAR S.N.C. DI MARCON FRANCESCO & C.	OFFICINA MECCANICA	1) ARTIGIANALE 2) COMMERCIALE	SC mq 634	1) mq 221 2) cambio destinazione in commerciale mq 120	

N°	DITTA	ATTIVITA'	TIPO ATTIVITA'	STATO DI FATTO	PROGETTO AMPLIAMENTO	NOTE E PRESCRIZIONI
13	F.LLI BRAGAGNOLO S.N.C.	DIPINTURA, VERNICIATURA, IMPRESA COSTRUZIONI	ARTIGIANALE	SC mq 500	mq 500	
14	GALLO INTECH S.R.L.	ASSEMBLAGGIO PRODOTTI PER L'INFORMATICA	ARTIGIANALE	SC mq 395	1) mq 240 2) mq 600 residenziali	1) ACCOLTA (D.G.R. 9.2.01 n° 276) - Previsione superata da SUAP "Platinum LLC" 2)RESPINTA: non è ammissibile la residenza. (D.G.R. 9.2.01 n° 276) - Previsione superata da SUAP "Platinum LLC"
15	VECCHIATO ANNABELLA E SILVESTRI MORINO	COMMERCIO AMBULANTE DI ABBIGLIAMENTO E MERCERIA	COMMERCIALE AMBULANTE	SC mq 252	1) mq 168 2) mq 100 residenziali	1) ACCOLTA (D.G.R. 9.2.01 n° 276) 2)RESPINTA: non è ammissibile la residenza. (D.G.R. 9.2.01 n° 276)
19	CI.M.P.A. S.A.S. DI GALLO ADRIANO E C.	COMMERCIO PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	COMMERCIALE	SC mq 360	mq 360	
20	SORATO A. S.N.C. DI SORATO ANTONINO E FIGLI	PANIFICIO	ARTIGIANALE	SC mq 750	mq 200	(D.G.R. 9.2.01 n° 276) L'ampliamento consentito è pari al 100% della SC produttiva esistente (210 mq)
23	VEDOVATO LUCIANO	LATTONERIA	ARTIGIANALE	SC mq 215	1) mq 215	(D.G.R. 9.2.01 n° 276) Per il rispetto dell'art. 41 del PTRC l'ampliamento ammissibile max è di mq 36 in ZTO C1 ed in adiacenza al fabbricato esistente.
24	VEDOVATO TIZIANO	LATTONERIA	ARTIGIANALE	SC mq 137	1) mq 135	(D.G.R. 9.2.01 n° 276) Per il rispetto dell'art. 41 del PTRC l'ampliamento ammissibile max è di mq 114 in ZTO C1, in adiacenza al fabbricato esistente e nel rispetto del D.M 1444/68.
25	RETTORE RAG. BRUNO S.R.L..	COMMERCIO DI CEREALI, MANGIMI, ECC.	COMMERCIALE	SC mq 530	mq 170	
26	ZIERI ARDINGO	DIPINTORE EDILE	ARTIGIANALE	SC mq 198	mq 142	(D.G.R. 9.2.01 n° 276) Per il rispetto dell'art. 41 del PTRC la SC max ammissibile è di mq 251; pertanto è approvabile un ampliamento di mq 53.
27	MAGLIFICIO BERTAN MARA	PRODUZIONE MAGLIERIA	ARTIGIANALE	SC mq 920	mq 350 (con spaccio vendita)	
28	F.LLI TOLOMIO s.n.c.	SCAVI E MOVIMENTO TERRA	ARTIGIANALE	SC mq 821	mq 817	(D.G.R. 9.2.01 n° 276) L'ampliamento non deve sopravanzare verso la zona E2
30	ITALSCAVI S.N.C. DI DE GASPARI PIER LUIGI & C.	MOVIMENTO TERRA SCAVI IN GENERE	ARTIGIANALE	SC mq 83	mq 82	
31	PERON ALFONSO S.N.C. DI PERON ALBERTO & C..	FALEGNAMERIA	ARTIGIANALE	SC mq 1920	mq 1000	(D.G.R. 9.2.01 n° 276) L'ampliamento deve essere realizzato in ZTO E3 ed in aderenza ai fabbricati produttivi esistenti
32	POZZI VANNA INGROSSO DOLCIUMI S.N.C. DI GIACOMETTI RENZO & C.	COMMERCIO ALL'INGROSSO DOLCIUMI ED AFFINI	COMMERCIALE	SC mq 1615	mq 1600	(D.G.R. 9.2.01 n° 276) L'ampliamento deve essere realizzato in aderenza al fabbricato esistente
33	AGRICOLA CARRARO S.R.L.	COMMERCIO DI BENI E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	COMMERCIALE	SC mq 2100	mq 960	(D.G.R. 9.2.01 n° 276) L'ampliamento deve essere realizzato in aderenza al fabbricato esistente

N°	DITTA	ATTIVITA'	TIPO ATTIVITA'	STATO DI FATTO	PROGETTO AMPLIAMENTO	NOTE E PRESCRIZIONI
36	GALLO MECCANICA S.N.C. DI GALLO GALDINO E C.	FABBRIO	ARTIGIANALE	SC mq 1274	mq 1274	(D.G.R. 9.2.01 n° 276) E' ammissibile la sola parte di ampliamento che ricade in zona E3
38	DE GASPARI S.R.L.	COMMERCIO PRODOTTI EDILIZIA	COMMERCIALE	SC mq 2224	mq 2562	(D.G.R. 9.2.01 n° 276) L'ampliamento, in aderenza al fabbricato esistente, deve essere realizzato in zona E3 con SC max pari al 100% della SC produttiva esistente.
41	STRAP DI PAVAN MARINA & C. s.n.c.	GIOCATTOLI IN PELUCHE	ARTIGIANALE	SC mq 223	mq 223	
43	FAVARO RENZO	ASSEMBLAGGIO MINUTERIE DI METALLO E PLASTICA	ARTIGIANALE	SC mq 129	mq 129	
44	M.C. SALOTTI DI MARANGONI FERRUCCIO	FABBRICAZIONE E VENDITA SALOTTI	ARTIGIANALE	SC mq 156	mq 156	(D.G.R. 9.2.01 n° 276) L'ampliamento artigianale deve essere realizzato in aderenza del fabbricato esistente
45	Minotto massimo	RISTORAZIONE		SC mq 1052,88	SC mq 1052,88	(D.G.R. 07.11.06 n° 3453) - Dovrà essere mantenuta l'attuale attività di ristorazione, quale attività principale esistente. - Per quanto concerne il tipo di attività svolta nell'ambito del "ricettivo", si ritengono ammissibili le destinazioni d'uso appartenenti a questa categoria, purchè nel rispetto della L.R. n. 15/2004; tuttavia, la nuova superficie complessivamente destinata ad uso turistico - Alberghiero dovrà essere ricavata esclusivamente all'interno delle superfici / volume esistente; sono conseguentemente stralciati gli ampliamenti di nuove superfici / volumi previsti - L'intervento dovrà essere convenzionato, secondo lo schema approvato dal comune.

NORME DI ATTUAZIONE PER LE ATTIVITA' IN ZONA IMPROPRIA AI SENSI DELLA L.R. N° 11/87

indice

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 - VARIANTE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE	2
ART. 3 - INTERVENTI AMMESSI	2
ART. 4 - MODALITÀ DEGLI INTERVENTI	3
ART. 5 - ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO	4
ART. 6 - NORME PER L'EDIFICAZIONE:	4
ART. 7 - ALIENAZIONE DEI FABBRICATI	4
ART. 8 - RECINZIONI	4

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente variante si applica a quelle attività industriali, artigianali e commerciali presenti ed operanti nel Comune di Borgoricco alla data del 1° ottobre 1983, considerate ammissibili ai sensi della L.R. 11/1987 e localizzate nelle tavole della serie 13.1 e 13.3. Tali attività sono elencate nella tabella allegata sub. E”

Le presenti norme modificano ed integrano le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Borgoricco esclusivamente per gli edifici oggetto della presente Variante. Restano altresì invariate le altre previsioni di P.R.G., il regolamento edilizio e quanto altro connesso a normative comunali, provinciali e/o regionali.

ART. 2 - VARIANTE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE

Le attività individuate e perimetrate nelle tavole della serie 13.1 e 13.3, vengono classificate come attività economiche di tipo industriale, artigianale, commerciale, da confermare”.

A queste nuove zone si applicano le norme di cui ai seguenti artt. 3 e 4, con le prescrizioni grafiche normative contenute nelle singole schede di intervento allegate.

Per le attività economiche oggetto della presente Variante ubicate in una Z.T.O. già prevista dal vigente P.R.G., valgono le presenti norme, se in contrasto con quelle del P.R.G. vigente e, comunque, tra le due norme, vale quella più favorevole.

ART. 3 - INTERVENTI AMMESSI

Per le attività individuate con apposita grafia nelle tavole della serie 13.1 e 13.3 di Variante al Piano Regolatore Generale, sono ammessi gli interventi specificati nelle schede delle singole attività alla voce “ampliamento ammissibile” secondo le prescrizioni grafiche dettagliate nella tavola alla scala 1:500, allegata a ciascuna scheda.

Non sono mai ammessi ampliamenti della superficie adibita ad attività superiori al 100% di quella attuale.

Le quote di ampliamento della superficie adibita ad attività sono state definite, caso per caso, in funzione sia delle esigenze avanzate che della situazione oggettiva dell’ azienda.

Gli ampliamenti ammessi debbono sempre rientrare nel limite massimo del 60% del rapporto di copertura totale del lotto di pertinenza.

Debbono essere sempre garantite le superfici a parcheggio e a verde, nella misura minima del 10% della superficie del lotto interessato.

ART. 4 - MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

Gli ampliamenti, di cui all'art. 3, sono concessi, per comprovate necessità di ordine economico, tecnologico ed occupazionale.

Ai fini della concessione dovranno essere prodotte dettagliate analisi relativamente a:

- a) mercato attuale e prospettive di sviluppo;
- b) organizzazione tecnologica attuale e futura;
- c) piano finanziario e piano assunzioni;
- d) igiene ambientale e sicurezza nel lavoro;

Gli interventi ammessi debbono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni grafiche contenute nei grafici a scala 1:500 allegati alle singole schede di intervento.

In sede di progetto esecutivo sono ammissibili minimi spostamenti operativi comunque in armonia con le previsioni riportate nelle schede.

L'ampliamento della superficie adibita ad attività può avvenire anche su più piani.

Indipendentemente dalle indicazioni del precedente art. 3 l'esistenza o l'adeguatezza degli impianti antinquinamento, dovrà essere verificata puntualmente in sede di concessione edilizia.

Le operazioni di urbanizzazione non espressamente previste o richieste, nonché le relative modalità esecutive, le garanzie ed i controlli saranno inseriti nell'atto d'obbligo allegate alla concessione edilizia per gli ampliamenti concessi.

Laddove prescritto, gli adempimenti dovranno uniformarsi, per caratteristiche tipologiche e formali, a quelle del fabbricato preesistente. Qualora siano previsti interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, tali interventi debbono essere realizzati uniformando le caratteristiche tipologiche e formali di tutti gli edifici.

Tutte le attività che provocano rumore dovranno predisporre un adeguato filtro acustico, sia per le parti esistenti che per quelle in ampliamento, verso le residenze limitrofe.

Inoltre, l'ampliamento dovrà essere realizzato nel rispetto:

- della legge 10.5.1976, n. 319, per la tutela dall' inquinamento dell'acqua.
- dalla legge 13.7.1966, n. 615, per la tutela dell' inquinamento dell'aria;
- dei regolamenti delle precedenti leggi, delle loro modifiche ed integrazioni;
- dei regolamenti comunali di igiene e di polizia urbana.

I nuovi accessi agli ampliamenti delle attività dovranno essere arretrati dal ciglio asfalto di almeno ml. 5.00.

Salvo indicazioni contrarie, contenute ed esplicitate nelle singole schede di intervento, tutti gli ampliamenti debbono essere realizzati in continuità agli edifici preesistenti.

I lavori di ampliamento previsti debbono essere iniziati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente Variante, fatte salve eventuali motivate proroghe concesse dall' Amministrazione Comunale. Trascorso infruttuosamente tale periodo, sono ammissibili solo interventi di ristrutturazione edilizia.

I lavori di ampliamento debbono essere conclusi entro quattro anni dalla data del loro inizio.

ART. 5 - ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Il rilascio della concessione per l'ampliamento è subordinato:

- a) alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo con cui si stabiliscono in particolare i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti dalle presenti norme;
- b) Pagamento degli oneri concessori.

ART. 6 - NORME PER L'EDIFICAZIONE:

- a) caratteri dell'edificazione: - conseguente alle preesistenze limitrofe
- b) altezze: - non superiori a ml. 7.50
- c) distanze dai confini: - ml. 5.00;
- d) distanze dalle strade: - D.l. 01.04.1968 n. 1404 - D.l. 02.04.1968 n. 1444;
- e) distanze tra i fabbricati: - ml. 10.00;
- f) verde e Parcheggi:
 - 1) per gli insediamenti industriali ed artigianali, il 10% della superficie del fondo su cui insiste l'edificio o il 25% della superficie coperta;
 - 2) per gli edifici commerciali la superficie lorda di pavimento per parcheggi è pari al 100% della superficie lorda sia dell'ampliamento che dell'esistente;

ART. 7 - ALIENAZIONE DEI FABBRICATI

I fabbricati soggetti ad ampliamento in virtù della presente legge, non potranno essere ceduti, frazionati e/o affittati prima di cinque anni dalla data del certificato di agibilità.

E' in ogni caso ammessa la presenza di più ditte nello stesso immobile purché strettamente connesse funzionalmente e/o societariamente.

ART. 8 - RECINZIONI

Le recinzioni delle aree con attività produttiva siti in zone diverse dalle zone produttive dovranno avere zoccolatura in c.a. non superiore ai cm. 50 con soprastante rete o ringhiera metallica con altezza di cm. 150 per complessivi ml. 2.00. Nel perimetro dello stesso dovranno essere poste a dimora essenze locali. Sul fronte opposto a quello della strada può essere costruita una recinzione in muratura piena con altezza fino a ml. 2.00.

Sportello unico attività produttive

N°	DENOMINAZIONE	APPROVAZIONE
1	Enofrigo	DCC N° 34 del 25/06/07
2	NE.CE. Spa	DCC N° 35 del 25/06/07
3	NE.CE. Verniciature	DCC N° 36 del 25/06/07
4	Pagini F.lli	DCC N° 47 del 27/09/07
5	Pagini Francesco e Valter	DCC N° 48 del 27/09/07
6	Dolce Gelato	DCC N° 32 del 25/06/07
7	Platinu LLC	DCC N°33 del 25/06/07 Con D.C.C. n. 17 del 30.04.2022 – Variante n. 4 al P.I. – per cambio d’uso di porzione insistente sul foglio 17 mapp. 530
8	Merlo srl	DCC N° 48 del 27/09/07

REPERTORIO LOTTI LIBERI

TIPO DI LOTTO LIBERO	N° LOTTO LIBERO	ATO	VOLUME LORDO (mc)	ZTO	PRESCRIZIONI
A	1		800	C1.4-1	
A	2		2400	C1.4-3	Attuazione nel rispetto delle previsioni del PUA "Borgo del Sole" e del PIRUEA "Straelle"
A	3		800	C1.4-6	DCC n° 58 del 08-11-2007
A	4		2400	C1.4-7	Intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell' art. 28 bis del DPR 380/2001
A	5		800	C1.4-9	
A	6		800	C1.4-13	
A	7		800	C1.4-16	
A	8		800	C1.4-16	
A	9		800	C1.4-22	
A	10		800	C1.4-20	Intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell' art. 28 bis del DPR 380/2001 e ad intervento urbanistico unitario per la cessione della porzione di zona a servizi FS-25
A	11		800	C1.4-20	Intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell' art. 28 bis del DPR 380/2001 e ad intervento urbanistico unitario per la cessione della porzione di zona a servizi FS-25
A	12		800	C1.4-20	Intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell' art. 28 bis del DPR 380/2001 e ad intervento urbanistico unitario per la cessione della porzione di zona a servizi FS-25
A	13		800	C1.4-25	
A	14		800	C1.4-29	
A	15		800	C1.4-29	
A	16		800	C1.4-30	
A	17		800	C1.4-31	
A	18		800	C1.4-35	
A	19		800	C1.4-47	
A	20		800	C1.4-50	
A	21		800	C1.4-58	
A	22		800	C1.4-76	
A	23		800	C1.4-77	
A	24		800	C1.4-78	
A	25		800	C1.4-78	
A	26		800	C1.4-76	
A	27		800	C1.4-79	
A	28		800	C1.4-81	
A	29		800	C1.4-82	
A	30		800	C1.4-83	
A	31		800	C1.4-88	Determinazione n. 102 del 27.04.2023
A	32		800	C1.4-78	
A	33		800	C1.4-30	
T	1		800	C1.4-8	
T	2		800	C1.4-37	
T	3		800	C1.4-38	

T	4		800	C1.4-11	
A	34		800	C1.4-57	
A	35		800	C1.4-26	
A	36		800	C1.4-35	
A	37		600	C1.4-55	
T	5		800	C1.4-37	